Anno 1869

Le associazioni si ricevono in Firenze dalla Tipografia Eredi Botta, via del Castellaccio. Nelle Provincie del Regno con vaglia postale affrancato diretto alla detta Tipografia e dai principali Librai. — Fuori del Regno, alle Direzioni postali.
Le associazioni hanno principio col 1° d'ogni mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

Num. 195

Le inserzioni giudiziarie 25 centesimi per linea o spazio di linea. — Le altre inserzioni centesimi 30 per linea o spazio di linea. Il prezzo delle associazioni ed inserzioni deve essere anticipato.

UN NUMERO SEPARATO CENT. 20
ARRETRATO CENTESIMI 40

		Anno	Sem.	Trim.
Per Firenze	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 42	22	12
Per le Provincie del Regno		» 46	24	13
Svizzera		» 58	31	17
Roma (franco ai confini)		» 52	27	15

Firenze, Lunedì 19 Luglio

		Anno	Sem.	Trim.
Francia	Compresi i Rendiconti ufficiali del Parlamento	L. 82	48	27
Inghil., Belgio, Austria, Germ.		» 112	60	35
Id. per il solo giornale senza i Rendiconti ufficiali del Parlamento		» 82	44	24

PARTE UFFICIALE

Il N. 5157 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 13 del Nostro Reale decreto 23 dicembre 1866, n. 3452;

Visto l'articolo 35 del regolamento 18 febbraio 1867, firmato d'ordine Nostro dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Visto il parere del Consiglio di Stato in data 8 giugno 1867;

Esaminato lo statuto ed il bilancio pel Comizio agricolo del circondario di Teramo;

Sulla proposta del suddetto Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. unico. Il Comizio agrario del circondario di Teramo, prov. di Abruzzo Ulteriore I, è legalmente costituito ed è riconosciuto come stabilimento di pubblica utilità, e quindi come ente morale può acquistare, ricevere, possedere ed alienare, secondo la legge civile, qualunque sorta di beni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 21 giugno 1869.

VITTORIO EMANUELE.

MARCO MINGHETTI.

Il N. MMCLV (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli statuti della Società in accomandita per azioni nominative, concessionaria della miniera di piombo argentifero di Montevecchio in Sardegna (territorio di Arbus e Guspini), costituitasi in Genova per atto del 26 giugno 1847, rogato Gorgoglione, avente oggi sede in Livorno sotto la ragione sociale F. M. Guerrazzi e Compagni;

Visto il Nostro decreto del 7 luglio 1868, col quale sono introdotte alcune modificazioni negli statuti di detta Società;

Viste l'istanza della Società e la deliberazione dell'assemblea generale dei soci, in data 5 novembre 1868;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata e resa esecutoria, nella parte in cui riforma il sistema di votazione stabilito dall'articolo X dello statuto sociale, la deliberazione presa in assemblea generale, il giorno 5 novembre 1868, dagli azionisti della Società in accomandita, concessionaria della miniera di Montevecchio di Sardegna, avente sede in Livorno sotto la ragione sociale F. M. Guerrazzi e Compagni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 3 giugno 1869.

VITTORIO EMANUELE.

MARCO MINGHETTI.

Il Num. MMCLXIII (Parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Viste le deliberazioni della Deputazione provinciale di Novara, in data 27 settembre 1868 e 25 marzo 1869;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro delle Finanze,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvato il regolamento per l'applicazione della tassa di famiglia o di fuocatico, deliberato dalla Deputazione provinciale di Novara.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze addì 21 giugno 1869.

VITTORIO EMANUELE.

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 24 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici;

Udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. Sono approvati i due distinti regolamenti deliberati dal Consiglio provinciale di Pesaro e Urbino nella seduta del 30 novembre 1867 e modificati dalla Deputazione provinciale nell'adunanza del 18 marzo del corrente anno per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali, comunali e consortili di essa provincia, i quali regolamenti visti d'Ordine Nostro dal predetto Ministro, stanno annessi al presente decreto.

Art. 2. Il Nostro Ministro segretario di Stato pei Lavori Pubblici è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte de' conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Valdieri, 16 giugno 1869.

VITTORIO EMANUELE.

MORDINI.

REGOLAMENTO *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade comunali e consorziali nella provincia di Pesaro ed Urbino deliberato dal Consiglio provinciale nella seduta del* 30 *novembre* 1867 *e modificato dalla Deputazione provinciale nell'adunanza del* 18 *marzo* 1869.

Classificazione delle strade ed atti relativi.

Art. 1. La classificazione delle strade è la base di tutte le successive operazioni amministrative, ed è il titolo dal quale devono dipendere i diritti e gli obblighi reciproci dei privati e dei comuni.

Art. 2. Dalla classificazione di una strada viene al comune l'obbligo della sistemazione quando ne sia il caso (1), e l'obbligo assoluto della regolare conservazione quando sia già sistemata (2).

Art. 3. L'elenco delle strade comunali dovrà essere compilato sopra un modello uniforme e dovrà indicare:

a) Il numero progressivo di ciascuna strada;

b) La denominazione della strada e lo scopo;

c) Il punto in cui incomincia ed in cui finisce sul territorio del comune;

d) I villaggi e le località principali che attraversa;

e) Se, e con quali strade si colleghi fuori del territorio comunale;

f) I ponti, le arginature ed i sostegni che fanno parte delle strade, e sono a carico in tutto od in parte del comune.

g) La lunghezza della strada sul territorio comunale;

h) La larghezza attuale nei diversi punti e la larghezza che dovrebbe avere;

i) I motivi pei quali la Giunta ne propone la classificazione secondo le diverse categorie indicate all'articolo 16 della legge;

l) Le deliberazioni del Consiglio comunale sopra ciascuna strada.

Art. 4. L'obbligo della sistemazione o manutenzione è ristretto alle sole strade regolarmente classificate.

Art. 5. Le Giunte municipali nel compilare l'elenco delle strade dovranno aver presenti gli elenchi o campioni delle strade che precedentemente fossero state dichiarate e riconosciute comunali, e specialmente consultare le mappe e tipi censuali, affinchè non accada di comprendere od escludere vie che abbiano veramente il carattere di comunali.

Art. 6. Non riuscirà inutile che le Giunte nel preparare la classificazione delle strade comunali vogliano valersi dell'opera di un ingegnere o perito ed all'elenco vada unita una planimetrica del comune riportata nella scala di 1: 10000.

Art. 7. Quelle strade che non hanno gli estremi voluti dall'articolo 16 della legge sulle opere pubbliche, non vanno classificate fra le comunali, quantunque ve ne abbiano di quelle delle quali eccezionalmente od in parte possa spettare al comune una quota nella spesa di conservazione, e cioè quando servano ai bisogni della località, come sarebbe a mo' d'esempio quelle per accedere a gruppi di case, ad una fonte pubblica, ad un abbeveratoio e pascoli d'uso comune, oppure giovano all'agricoltura di certe parti del territorio comunale.

Art. 8. Le strade consortili, vale a dire quelle costrutte o mantenute da un consorzio di comuni (3) non cessano di essere strade comunali, e devono quindi essere comprese nell'elenco di queste per il tratto percorrente nel comune, contrapponendovi l'annotazione del decreto che istituì il consorzio degli altri comuni che ne fanno parte, e della quota frazionale nella spesa che spetta al rispettivo comune.

Art. 9. Durante la pubblicazione dell'elenco delle strade comunali gl'interessati possono presentare in iscritto alla segreteria del comune osservazioni e reclami.

Queste opposizioni possono essere di tre specie:

1. Sulla natura della strada;
2. Sulla linea che percorre;
3. Sulla proprietà del suolo.

Gli articoli 17 e 20 della legge sulle opere pubbliche risolvono le osservazioni e reclami di cui sopra.

Art. 10. L'autorità provinciale curerà che venga al più presto da ogni comune tradotta in fatto reale la classificazione generale delle strade comunali.

Art. 11. Quando il prefetto della provincia siasi reso informato che nell'elenco delle strade comunali un municipio non vi abbia comprese tutte le linee indispensabili ai bisogni del paese, o le linee scelte non si raccordino a quelle dei comuni finittimi, oppure taluno dei reclami e delle opposizioni non sia stato accolto dal Consiglio comunale, dovrà consultare l'ingegnere capo del Genio civile governativo e deferire con motivata nota alla Deputazione provinciale l'esame dell'elenco per le sue decisioni.

Titolo unico. — Enunciazione degli ordini di prescrizione del Regolamento per le strade comunali e consortili:

I. Costruzione e sistemazione delle strade;
II. Loro manutenzione;
III. Sorveglianza delle medesime;
IV. Riparto delle spese di sorveglianza;
V. Ordinamento dei consorzi.

CAPITOLO I. — *Costruzione e sistemazione delle strade.*

Art. 1. Allorchè un comune isolatamente o riunito in consorzio con altri comuni stabilisca la costruzione di una nuova strada, dovrà far redigere un progetto di massima da sottoporsi alla sanzione dell'autorità tutoria.

Art. 2. Al detto progetto deve andar unita una documentata dimostrazione sul modo di sostenere la spesa e sulla utilità della spesa medesima. Se il lavoro dovesse eseguirsi in consorzio con altre pubbliche amministrazioni, od anche con privati, ove questi ne avessero un interesse diretto, dovrà il comune promotore presentare un progetto di consorzio a seconda dell'articolo 44 della legge sulle opere pubbliche.

Art. 3. Riuscendo approvato il progetto di massima, dovrà su queste basi compilarsi un regolare piano di esecuzione che ne calcoli esattamente la spesa, e formarsi un capitolato, potendo servire utilmente di norma quello pei lavori governativi e provinciali.

Art. 4. Alle norme per sostenere le spese della costruzione e sistemazione di nuove strade comunali provvedono gli articoli 39, 40 e seguenti della indicata legge sui lavori pubblici.

Art. 5. Le regole generali da seguirsi dai redattori dei progetti potranno riassumersi nei seguenti capi:

a) La larghezza delle strade in pianura sarà non minore di metri 6, compresi i fossi scolatori laterali; ove questi non occorrano, la sezione stradale dovrà avere per lo meno l'ampiezza di metri 4 50 da ciglio a ciglio delle fiancheggiature.

Le maggiori opere d'arte, e cioè i ponti, ponticelli, ecc., potranno limitarsi alla larghezza di metri 4, da misurarsi all'esterno dei parapetti, purchè l'impedimento al libero ricambio dei carri sui medesimi non avvenga per un tratto superiore a metri 40.

b) Per le strade in monte la larghezza verrà ridotta a metri 5, e cioè metri 4 per la sezione stradale e metri 1 pei fossi di guardia, non ommettendo di lasciare a convenienti distanze, a seconda dell'andamento più o meno tortuoso delle medesime, degli spazi di maggiore larghezza pel più libero ricambio dei rotanti, e per il deposito dei materiali,

c) Pel più pronto e libero scolo delle acque il piano o livello della strada si stabilirà, per quanto lo permettono le circostanze, per lo meno di metri 0 50 sovra quello delle campagne laterali.

d) La pendenza longitudinale potrà essere portata fino al 7 per cento, ed in casi speciali anche al 9 per limitati tratti di lunghezza.

e) Il pendio trasversale sarà generalmente più sensibile [illegible] quello nel senso longitudinale, allo scopo d'in[illegible]re che le acque formino, scorrendo, solcature [illegible] senso della sua lunghezza.

f) La sezione trasversale della strada rappresenterà generalmente una curva convessa, ed ove per speciali circostanze non potessero aprirsi fossi scolatori in ambo i lati si darà ad essa un sol pendio praticando il fossato nella parte più bassa.

g) Il piano carreggiabile sarà munito di massicciata e brecciatura nei tratti in rinterro, e di sola brecciatura nei tratti in taglio, quando la consistenza del terreno lo permetta.

Art. 6. La sistemazione di una strada non importa necessariamente una mutazione di tracciamento, ma può richiedere solo la riforma della superficie, l'allargamento normale ed uniforme della carreggiata e l'ordinamento del defluvio delle acque.

Art. 7. Verranno collocati degli indicatori in pietra ai crocicchi delle vie, e cartelli pure con le indicazioni della direzione delle strade e della lunghezza da apporsi agli sbocchi degli abitati.

Art. 8. I lavori verranno eseguiti per contratti, che si faranno sempre in via d'appalto all'asta pubblica sulle norme stabilite nel Titolo VI della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sulle opere pubbliche, e nel regolamento generale di contabilità approvato con Regio decreto del 25 novembre 1866, n. 3381.

Art. 9. Non si potrà prescindere da questa formalità senza espressa deroga dell'autorità tutoria, per ragioni particolari, o senza il caso di provata urgenza.

Art. 10. In caso di cambiamento di direzione o di abbandono di una vecchia strada comunale in tutto od in parte, i proprietari laterali dei tratti di strada abbandonata potranno domandarne a preferenza l'acquisto, pagandone il prezzo che sarà determinato dai periti nominati dalle parti.

CAPITOLO II. — *Manutenzione delle strade.*

Art. 11. Stabilito definitivamente l'elenco delle strade, ogni comune dovrà subito disporre per la loro manutenzione, mediante contratto di appalto triennale a seconda di un capitolato a tal uopo redatto ed approvato, ed in base a quel miglior sistema che si riconoscerà utile e conforme alle locali consuetudini, specialmente per quanto riguarda la provvista del materiale suddetto occorrente alla conservazione della partita rotabile.

Il capitolato di cui sopra stabilirà i diversi obblighi fra l'appaltatore e la stazione appaltante, ed un modulo di detto capitolato viene riportato in fine al presente regolamento.

Art. 12. Per non aggravare di troppo l'erario comunale, e d'altronde essendosi riconosciuto necessario lo stanziamento di un custode per ciascuna strada, ogni comune dovrà avere un cantoniere pagato mensilmente per ogni dieci chilometri di strada. — Potrà essere tenuto a soldo per nove mesi soltanto dell'anno, lasciandolo libero nei mesi estivi, e cioè in giugno, luglio e agosto.

Art. 13. Questo custode o cantoniere dovrà ad ogni occorrenza eseguire quei lavori che valgono a riparare all'urgenza della strada, sia relativamente al piano carrabile, sia al mantenimento dei fossi, banchine, briglie laterali ed ogni altro lavoro di simil genere.

Art. 14. Quante volte l'opera di un sol cantoniere fosse insufficiente a provvedere momentaneamente al bisogno, potranno riunirsi i diversi cantonieri della stessa strada o della strada vicina per sussidiarsi fra loro. Quando per imperiose circostanze ciò non potesse aver luogo, verranno somministrate delle opere di sussidio, che a giudizio del sindaco o dell'ingegnere si riconoscesse necessario.

Art. 15. La spesa media annua per la manutenzione delle strade comunali dovrebbe essere

(1) Art. 116, § 8 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale.
(2) Art. 28 della legge sulle opere pubbliche.
(3) Articolo 43 della legge sulle opere pubbliche.

APPENDICE

L'UNIVERSITÀ DI HEIDELBERG

Dell'ordinamento e delle condizioni attuali dell'Università di Heidelberg.

Rapporto a S. E. il Ministro della Pubblica Istruzione.

(*Continuazione* — Vedi i num. 191, 192, 193 e 194)

MINISTERO DELL'INTERNO

REGOLAMENTO.

(*Carlsruhe,* 19 *gennaio* 1835).

Norme per l'ammessione dei privati docenti alle Università di Heidelberg e di Friborgo.

1. Niuno può essere ammesso come privato-docente all'Università presso cui ha fatto i suoi studii prima che siano trascorsi due anni dal compimento dei medesimi.

2. Chi vuole essere ammesso come privato-docente deve dimostrare d'aver subito con distinzione gli esami di Stato della facoltà cui appartiene il ramo di scienza che vuole insegnare.

3. In regola generale, niuno è ammesso come privato-docente nella facoltà giuridica se non dimostra d'aver fatto due anni di pratica legale.

Egualmente coloro che vogliono insegnare le scienze politico-economiche debbono dimostrare d'aver fatto due anni di pratica nel modo prescritto pei candidati nelle scienze camerali.

4. Le precedenti prescrizioni (n. 2 e 3) non sono applicabili agli stranieri che erano già ammessi ad altre Università. Per gravi motivi si può dispensare dall'osservanza delle medesime tanto gli stranieri quanto gli indigeni, specialmente per gli indigeni di cui al n° 3. Se dimostrano che dopo compiuti gli studii, fecero in esteri paesi un lungo soggiorno per compiere la loro coltura scientifica.

5. Il permesso di tener pubbliche letture accordato ai privati-docenti è sempre rivocabile.

Gli stranieri che non abbiano contemporaneamente alla loro ammessione ottenuto l'indigenato, debbono dichiarare la loro nazionalità.

Le norme precedenti sull'ammessione dei privati-docenti rimangono in vigore.

(Firmato): WINTERN.

Obblighi dei privati docenti all'Università di Heidelberg.

1. Ognuno di essi è obbligato di annunciare nel programma delle lezioni universitarie almeno una lezione per semestre.

Le ripetizioni e gli esami sono però contati come lezioni.

2. In diffetto di tale annuncio, il nome del privato-docente è compreso nel calendario universitario, ed egli non può più neppure indicare per mezzo della lavagna che terrà lezioni pubbliche.

L'ommessione dell'annuncio delle lezioni per due semestri consecutivi fa perdere di diritto la *Venia legendi.*

Si fa eccezione per quelli che hanno ottenuto un congedo per uno o più semestri.

3. I privati-docenti sono obbligati a far le lezioni annunciate, purchè si siano iscritti ad esse almeno cinque scolari.

4. Se il privato-docente desidera, per alcun altro motivo che per diffetto di 5 scolari, di non tenere le lezioni annunciate, deve ottenerne il permesso dal piccolo Senato accademico, rivolgendosi perciò alla facoltà, che dà il suo parere in proposito.

5. Se il privato-docente ommette di far le lezioni annunciate, senza averne ottenuto il permesso, e senza che gli sia mancato il numero di cinque scolari, il piccolo Senato fa rapporto su ciò al Ministero dell'interno, che o subito, od in caso di recidiva, procede alla revoca della *Venia legendi.*

6. Ogni privato-docente che non abbia ottenuto un congedo per uno o più semestri, è obbligato a dimorare nella città di Heidelberg o nelle vicinanze.

Ai contravventori s'intimerà dal piccolo Senato d'indicare, entro breve termine, il luogo in cui dimorano, sotto pena di revoca della *Venia legendi.*

7. Durante il semestre, i privati-docenti non possono, senza permesso, assentarsi dalla città per più di tre giorni.

Il Direttorio accademico accorda il permesso di assestarsi per otto giorni: il piccolo Senato per un tempo maggiore.

Tuttavia se il privato-docente, sia perchè gli manchino i cinque scolari, sia perchè ne abbia licenza dal piccolo Senato, non tiene alcuna lezione durante tutto un semestre, gli può essere pel semestre stesso accordato il congedo.

Le contravvenzioni a queste disposizioni sono dal piccolo Senato recate a notizia del Ministero granducale dell'interno, che può procedere, secondo i casi, alla revoca della *Venia legendi.*

(*Ordinanza del* 23 *aprile* 1858).

III. — Elenco di professori e privati-docenti ed indicazione delle loro lezioni nel semestre d'estate 1869.

FACOLTÀ TEOLOGICA.

Professori ordinari.

Dott. *Hitzig.* — Spiegazione del libro di Giobbe. — Sintassi ebraica. — Interpretazione dell'epistola di S. Jacopo. — Esercizi nell'interpretazione del Vecchio Testamento. — Lingua armena.

Dott. *Schenkel.* — Teologia biblica del Vecchio e Nuovo Testamento (Storia dello sviluppo delle idee bibliche). — Sul principio del *protestantismo* collo studio particolare degli attuali fenomeni ecclesiastici e confessionali. — Introduzione generale alla vocazione del Ministro Evangelico. — Commento pratico di scelti frammenti del Nuovo Testamento. — Storia della predicazione. Prima metà: sino alla riforma. — Esercizi e critiche omiletici. — Esercizi e critiche di catechesi.

Dott. *Gass.* — Storia della Chiesa nel 19° secolo. — Simbolica. — Etica cristiana. — Esercizi storico-dommatici ed ecclesiastici.

Dott. *Holtzmann.* — Introduzione al Nuovo Testamento. — Interpretazione della storia degli apostoli. — Letture ed analisi di prediche. 1ª metà: sino alla riforma. — Esercizi e critiche di catechesi. — Teoria delle scuole popolari.

Professori straordinari.

Dott. *Hausrath.* — Interpretazione delle Epistole Tessaloniche ed ai Galati. — Storia generale della Chiesa cristiana, parte 2ª. — Esercizi esegetici sul Nuovo Testamento.

Dott. *Rippold.* — Spiegazione della Paraboli di Gesù. — Storia generale della Chiesa, 1ª parte.

Dott. *Steiner.* — Interpretazione di frammenti dei profeti minori. — Teoria delle forme grammaticali ebraiche. Esercizi esegetici e ripetizioni sulla storia ecclesiastica. — Esercizi di lettura dei commentari rabbinici. — Lingua araba.

Dott. *Schellenberg.* — Diritto ecclesiastico, specialmente rispetto alla Chiesa ev. protestante badese. — Esercizi catechetici. — Esercizi e critiche omiletici.

Pivato-docente dott. *Pierson.* — Filosofia della religione.

FACOLTÀ GIURIDICA.

Professori ordinari.

Rosshirt. — Diritto canonico. — Esercizi pra-

compresa fra le L. 100 e le L. 150 al chilometro, a seconda del transito che per esse si esercita, della qualità e distanza dei materiali, in fine a tenore delle diverse condizioni in cui trovasi ciascuna strada.

CAPITOLO III. — *Sorveglianza delle strade.*

Art. 16. La sorveglianza pel buon mantenimento delle strade comunali e per la direzione dei lavori che possono occorrere a ciascuna onde raggiungere lo scopo di una perfetta viabilità, è affidata al sindaco e ad uno o più commissari stradali secondo la estensione territoriale del comune e delle strade in esso comprese. All'occorrenza il sindaco proporrà al Consiglio comunale i mezzi atti a raggiungere il sopradetto scopo.

Art. 17. Il Consiglio provinciale e per esso la sua Deputazione, che a norma dell'art. 24 della legge sulle opere pubbliche ha l'ingerenza nell'amministrazione delle strade comunali, incaricherà annualmente i suoi agenti stradali di una visita ed ispezione alle dette strade, dandone esatto ragguaglio perchè possa quindi invitare i rispettivi comuni all'esecuzione degli occorrenti lavori.

Art. 18. Alle visite dell'agente provinciale interverranno il sindaco o chi per esso, ed il commissario ed i commissari stradali del comune; queste visite che verranno effettuate nei mesi di aprile e maggio terranno luogo di collaudo dei lavori a fornitura od a corpo che fossero stati eseguiti per appalto.

Art 19. Per la direzione e vigilanza dei lavori, sia di manutezione, sia di costruzione e grosse riparazioni potranno formarsi grandi riparti di comuni, i quali nomineranno una persona d'arte fra gli esercenti privati, con dipendenza isolata da ciascun comune formante il riparto suddetto.

Art. 20. Questi incaricati comunali, di cui all'articolo precedente, non percepiranno soldo fisso; ma verranno retribuiti a compensi determinati in ragione dei chilometri delle strade loro affidate per la sorveglianza.

Art. 21. Tali ingegneri o periti saranno mantenuti in ufficio per un anno e potranno essere rieletti.

Art. 22. Non resta vietato che fra gl'ingegneri o periti incaricati alla sorveglianza delle strade comunali possano essere compresi anche gli agenti provinciali, quando ottengano analogo consenso dell'amministrazione che li stipendia.

CAPITOLO IV. — *Riparto delle spese di sorveglianza.*

Art. 23. La spesa ed il costo della sorveglianza suddetta sarà divisa sui comuni componenti il consorzio in ragione della lunghezza chilometrica delle strade sorvegliate, o della spesa che ognuno sostiene annualmente per la manutenzione delle medesime.

Art. 24. Questa spesa viene compresa fra le obbligatorie, come parte essenziale del mantenimento delle strade comunali, e dovrà stanziarsi annualmente nei rispettivi bilanci.

Art. 25. Per le ispezioni degli agenti provinciali di cui all'art. 19 non potrà l'occorrente spesa essere compresa nel riparto suddetto, restando invece a tutto carico dell'Amministrazione provinciale, che ha l'obbligo della sorveglianza del buon mantenimento delle strade comunali.

CAPITOLO V. — *Ordinamento dei consorzi.*

Art. 26. Gli articoli 43 e seguenti della legge sulle opere pubbliche stabiliscono il modo con cui può costituirsi un consorzio di comuni per la costruzione, sistemazione e manutenzione delle strade comunali.

Art. 27. Egualmente dicasi per quei consorzi di comuni sussidiati dalla provincia, od anche da diverse provincie, a senso degli articoli 49 e 50 della suddetta legge.

Disposizioni transitorie.

In quanto poi alle norme per la costituzione ed amministrazione di detti consorzi, si attenderà di conoscere le disposizioni governative sul Regolamento presentato al Ministero dalla Deputazione provinciale.

Il presidente della Deputazione provinciale
Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segr. di Stato pei lavori pubblici
MORDINI.

REGOLAMENTO *per la costruzione, manutenzione e sorveglianza delle strade provinciali nella provincia di Pesaro e Urbino, deliberato dal Consiglio provinciale nella seduta del 30 novembre* 1867, *e modificato dalla Deputazione provinciale nell'adunanza del* 18 *marzo* 1869.

Strade inghiaiate provinciali.

CAPITOLO I. — *Classificazione.*

Le strade d'uso pubblico provinciali vengono determinate dall'articolo 13 della legge sulle opere pubbliche, in data 20 marzo 1865, n. 2248, e la classificazione di tali strade sarà soggetta al disposto degli articoli 14, 15, 20, 21 e 22 della succitata legge.

CAPITOLO II. — *Costruzione delle strade.*

§ 1° Decretata dal Consiglio di provincia la costruzione e l'apertura di una nuova strada, verranno ordinati all'ufficio tecnico provinciale gli studi per un progetto di massima, ed il tracciamento della nuova linea stradale verrà sottoposto all'approvazione superiore a norma degli articoli 25 e 26 della legge suddetta.

§ 2° Le regole indicate dal Governo per la compilazione tanto dei progetti di massima, quanto per quelli definitivi, vengono riportate nel regolamento diramato dal Ministero dei Lavori pubblici con decreto del 4 ottobre 1868, e queste dovranno essere parimenti adottate per le strade provinciali, per il che riesce inutile di qui riportarle.

CAPITOLO III. — *Manutenzione delle strade.*

§ 3° La manutenzione o conservazione delle strade provinciali verrà effettuata per appalti triennali o quinquennali, ed a seconda delle disposizioni ed obblighi riportati in apposito capitolato.

CAPITOLO IV. — *Sorveglianza delle strade.*

§ 4° La sorveglianza del buono e regolare mantenimento delle strade, e la direzione dei nuovi lavori che su di esse si eseguiscono viene esercitata da un Corpo di agenti stradali sotto l'immediata dipendenza dell'amministrazione provinciale.

§ 5° Il servizio di questo Corpo di agenti stradali, composto di ingegneri, aiutanti, assistenti e cantonieri, viene determinato da un apposito regolamento modellato su quello pel servizio del Corpo del Regio Genio civile, che fu emanato dal Ministero dei Lavori Pubblici con decreto del 13 dicembre 1863.

§ 6° La spesa di direzione e di sorveglianza delle strade provinciali viene stanziata annualmente nel bilancio della provincia, a senso dell'art. 174 della legge comunale e provinciale approvata con decreto Reale in data 8 giugno 1865.

Il presidente della Deputazione provinciale
Visto d'ordine di Sua Maestà
Il Ministro Segr. di Stato pei lavori pubblici
MORDINI.

S. M. sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione ha fatto le seguenti nomine e disposizioni:

Con R. decreto del 30 maggio 1869:

Fraccia cav. Giovanni, reggente l'ufficio di direttore del R. Museo di Palermo, in aspettativa, richiamato in attività di servizio in tale carica.

Con RR. decreti del 10 giugno 1869:

Cannizzaro comm. Stanislao, prof. di chimica nella R. Università di Palermo, confermato per un triennio a direttore della scuola di farmacia;

Raffaele dottor Demetrio, nominato assistente alla cattedra di patologia, clinica medica e anatomia patologica nella scuola di veterinaria di Napoli;

Monteforte dott. Gaetano, 2° assistente alla clinica chirurgica dell'Università di Palermo, accettata la rinuncia a tale ufficio.

Con RR. decreti del 21 giugno 1869:

Saporetti Pietro, eletto membro della Commissione per la conservazione dei lavori pregevoli di belle arti dell'Emilia (per Bagnacavallo);
Berti prof. Antonio, id. id. (per Faenza;
Fanti avv. Innocenzo, id. id. (per Imola);
Bonaveri Ippoliti, id. id. (per Lugo);
Rubieri Geminiano, id. id. (per Mirandola);
Scutellari prof. Girolamo, (presidente) id. id. (per Ferrara);
Tosi Forchieri ing. Antonio, (vicepresidente) id. id. (id.);
Neri dott. Antonio, id. id. (id.);
Domenichini Girolamo, id. id. (id.);
Pividor Giovanni, id. id. (id.);
Lodi Massimiliano, id. id. (id).;
Davia Gaetano, id. id. (id.);
Conti Angelo, id. id. (id.);
Cittadella cav. Luigi Napoleone, (segretario) id. id. (id.);
Buscaroli cav. Luigi, id. id. (per Forlì);
Casati Giovanni, id. id. (id.);
Randi Pompeo, id. id. (id.);

Zoccoli dottor Francesco, veterinario aggregato presso la scuola di medicina veterinaria di Napoli, nominato assistente alla cattedra d'anatomia, fisiologia e zoologia nella scuola stessa;

Guarnacci avv. Carlo, consigliere della Commissione direttrice del R. Conservatorio femminile di San Lino in San Pietro a Volterra, accettata la rinuncia a tale ufficio;

Campani Gustavo, nominato per un quinquennio consigliere della Commissione direttrice del R. Conservatorio suddetto;

Ferrari Stella Vincenzo, maestro di canto nella scuola di musica di Parma, accettata la rinuncia a tale ufficio;

Calcagni Giovanni, ispettore scolastico del circondario di Lecce, coll'incarico d'ispezionare anche le scuole dei circondarii di Brindisi e Gallipoli, dispensato da tale ufficio.

Con RR. decreti del 24 giugno 1869:

Zanobini prof. Cesare, professore straordinario di ostetricia, malattie delle donne e dei bambini e clinica ostetrica nella R. Università di Genova, nominato professore ordinario dello stesso insegnamento e direttore della clinica rispettiva nell'Università medesima;

Mabellini cav. Teodulo, maestro di contrappunto e composizione nel R. Istituto musicale di Firenze, nominato maestro di contrappunto, fugato, fuga e composizione coll'obbligo di prestarsi alla direzione delle esecuzioni musicali sì pubbliche che private degli alunni dell'Istituto stesso;

Savinelli Angelo, consigliere censore id., nominato maestro di solfeggio id.;

Insom Giovanni, aggregato id., id. di elementi, lettura e divisione id.;

Gozzini Andrea, aiuto per la scuola corale id., id. reggente l'ufficio di maestro di solfeggio id.

Con RR. decreti del 27 giugno 1869:

Lioy cav. Paolo, provveditore centrale, accettata la rinuncia a tale ufficio e nominato provveditore agli studi della provincia di Vicenza;

Bosio cav. prof. Ferdinando, provveditore agli studi della provincia di Novara, trasferito con promozione di classe alla provincia di Pisa;

Cavara prof. Cesare, id. id. di Lucca, id. id. di Novara;

Baldacci cav. Giovanni, id. id. di Pisa, trasferito alla provincia di Lucca;

De Gioannis cav. prof. Alberto, id. id. di Pavia, promosso dalla 3ª alla 2ª classe;

Gaffodio cav. prof. Filippo, id. id. di Ancona, id. dalla 4ª alla 3ª classe;

Neyrone cav. dottor Francesco, id. id. di Brescia, id. id.;

Strucchi cav. dott. Gherardo, in disponibilità per soppressione d'uffizio come R. provveditore agli studi di Reggio Emilia, nominato a sua istanza preside del R. Liceo Spallanzani di detta città;

Monteleone Raimondo, distributore in 1° nella Biblioteca dell'Università di Cagliari, collocato a riposo in seguito a sua domanda per avanzata età.

Con RR. decreti del 1° luglio 1869:

Rossi cav. Alessandro, approvata la nomina a membro effettivo non pensionato dell'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti;

Bizio cav. prof. Giovanni, membro effettivo di detto Istituto, approvato il conferimento della pensione accademica di L. 1037 04.

IL MINISTRO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto il decreto ministeriale 11 aprile 1869 sulle esposizioni e concorsi ippici;

Considerando che nelle provincie Venete per la recente istituzione dei depositi dei cavalli stalloni e per la recente introduzione delle discipline richieste per l'approvazione degli stalloni di privati non si farebbe luogo ad aggiudicazione di premi ai puledri, perchè questi non possono avere ancora l'età prescritta;

Considerando nondimeno che possono trovarsi in quelle provincie puledri di 2, di 3 o di 4 anni, figli di stalloni approvati o di stalloni dello Stato nati in altre provincie del Regno;

Considerando quindi che senza escludere interamente questi ultimi conviene allargare la proporzione dei premi in favore delle cavalle madri;

Determina quanto segue:

Articolo unico. Per i concorsi ippici che saranno tenuti nelle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Verona, Vicenza ed Udine sono stabiliti i seguenti premi:

Alle cavalle madri seguite dal lattone n. 14 premi da L. 85 ciascuno	L.	1190
Ai puledri d'anni 2 (nati nel 1867) n. 2 premi da L. 70 ciascuno	»	140
Ai puledri d'anni 3 (nati nel 1866) n. 3 premi da L. 50 ciascuno	»	150
Ai puledri d'anni 4 (nati nel 1865) n. 2 premi da L. 50 ciascuno	»	100
		1580

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti

Firenze, li 17 luglio 1869.

Il Ministro: M. MINGHETTI.

Il Direttore Capo della 4ª Divisione
A. G. MARSILJ.

MINISTERO

DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

(Divisione IV. — Sezione IV).

Atto di trasferimento di privativa industriale.

Il signor Federico Edoardo Hoffmann dimorante a Berlino, concessionario dell'attestato di privativa industriale rilasciatogli il 9 aprile 1869, vol. 5, numero 21 per anni sei per un trovato che ha per titolo: *Système des fourneaux sans fin ou annulaires à action continue*, successivamente prolungato di altri nove anni, ha con scrittura privata in data 26 giugno 1869 registrata a Torino il 1° luglio detto anno al num 5823 ceduto e trasferito ai signori Antonio Origlia e Gioanni Sciolli, ambi dimoranti a Fossano, il diritto di costrurre uno o più forni inservienti alla cottura dei laterizii secondo il suo sistema, nei limiti del territorio del circondario di Cuneo.

L'atto di trasferimento è stato ricevuto dalla prefettura di Torino il dì 1° luglio e registrato sotto il numero d'ordine 1470.

Firenze, addì 15 luglio 1869.

Il Direttore Capo della 4ª divisione
A. G. MARSILJ.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Si notifica che nel giorno di sabato 31 del corrente mese, incominciando alle ore dieci antimeridiane, si procederà in una delle sale di questa Generale Direzione, con accesso al pubblico, via della Fortezza, num. 8, alle seguenti operazioni relative alle Obbligazioni dello Stato al portatore, create colla legge del 26 marzo 1849 (legge 4 agosto 1861, elenco *D*, num. 5), cioè:

1° All'abbruciamento delle Obbligazioni sortite nelle precedenti estrazioni e presentate al rimborso entro il corrente semestre;

2° Alla quarantesimaprima semestrale estrazione per le Obbligazioni da estinguersi in fine del corrente semestre, in via di rimborso, giusta la relativa tabella inserta nel Reale Decreto del 13 giugno 1849.

Le Obbligazioni da estrarsi sono in numero di duecent'ottantadue, sul totale delle 12,654 ancora vigenti.

Alle prime cinque Obbligazioni che saranno estratte, oltre il rimborso di L. 1000, corrispondente al capitale nominale, sono assegnati i seguenti premii, cioè:

Alla 1ª estratta	L.	36,865 »
» 2ª »	»	11,060 »
» 3ª »	»	7,375 »
» 4ª »	»	5,900 »
» 5ª »	»	780 »
Totale dei premii	L.	61,980

Con successiva Notificazione si pubblicherà il montare delle Obbligazioni abbruciate, l'elenco delle Obbligazioni estratte, e quello delle Obbligazioni comprese in precedenti estrazioni, e non ancora presentate pel rimborso.

Firenze, il 15 luglio 1869.

Il Direttore Generale
F. MANCARDI.

Il Direttore Capo di Divisione
Segretario della Direzione Generale
CIAMPOLILLO.

CASSA CENTRALE DEI DEPOSITI E DEI PRESTITI

PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Movimento del mese di giugno 1869.

Effettuati nel giugno	DEPOSITI	PRESTITI
Cassa di Firenze	123,886 50	157,493 38
» Milano	175,865 54	»
» Napoli	662,844 62	213,671 94
» Palermo	264,553 79	50,000 »
» Torino	75,046 05	»
	1,302,196 50	421,165 32
Esistenti al 1° giugno	71,078,602 66	72,052,954 81
	72,380,799 16	72,474,120 13
Restituiti	963,972 63	51,552 37
Rimanenza	71,416,826 53	72,422,567 76

L'interesse sui depositi volontari dei particolari e dei corpi morali è fissato per l'annata corrente nella ragione del 5 0/0.

AGENZIA DEL TESORO

DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

D'innanzi alla pretura del mandamento di Empoli il pensionario Brotini Luigi già soldato ha dichiarato d'aver smarrito il proprio certificato d'inscrizione portante il num. 5738 della serie 1ª per l'annuo assegno di lire dugentonovantasei e cent. quaranta e si è obbligato di tenere indenne lo Stato da qualunque danno che potesse derivare al medesimo in seguito alla spedizione di un nuovo certificato.

Il pensionario stesso ha inoltre fatto istanza per ottenere il nuovo certificato d'iscrizione.

Si rende consapevole perciò chiunque vi possa avere interesse, che in seguito alla dichiarazione ed alla obbligazione surriferite, il nuovo certificato di d'iscrizione verrà al suddetto pensionario rilasciato quando, trascorso un mese dal giorno della pubblicazione del presente avviso non sia stata presentata opposizione a questa Agenzia del Tesoro.

Firenze, il 15 luglio 1869.

L'Agente del Tesoro
LANARI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIE ESTERE

GRAN BRETAGNA

Il *Times* pubblica la seguente protesta ch'è stata presentata alla Camera dei Comuni dal signor Disraeli in occasione della terza lettura del *bill* relativo alla Chiesa d'Irlanda:

« Noi protestiamo:

1° Perchè il *bill*, per la prima volta dopo la fondazione della monarchia inglese, introduce per quel che riguarda l'Irlanda, il principio non riconosciuto in nessun altro paese dell'Europa, d'una rinunzia completa da parte dello Stato a sostenere sia tutte le forme di culto religioso, sia una qualunque di queste forme;

2° Perchè l'adozione di questo principio rispetto all'Irlanda non può che incoraggiare moltissimo coloro che vorrebbero estenderlo a tutte le parti del Regno Unito;

3° Perchè è un abuso patente dei poteri del Parlamento quello d'impiegare questi poteri nel riprendere un assegnamento fatto dal Parlamento a perpetuità e nel confiscare delle proprietà che sono possedute in virtù d'una lunga prescrizione e sotto un titolo indipendente dal Parlamento;

4° Perchè, se questo principio è ben fondato riguardo alla proprietà privata, esso lo è ancora più riguardo ad una proprietà consacrata a scopi religiosi e al servizio dell'Altissimo;

5° Perchè la legislazione che si è tentato di stabilire nel *bill*, tende a scuotere ogni fiducia nei diritti di proprietà e principalmente in quelli che si fondano sopra un titolo parlamentare, considerato fin qui come il più intangibile di tutti.

6° Perchè è impossibile di porre una chiesa, priva di dotazioni e tenuta insieme unicamente per mezzo dell'organizzazione volontaria, sopra un piede di uguaglianza con l'organizzazione perfetta della Chiesa romana, mercè la quale, specialmente in Irlanda, i laici vengono sottomessi completamente ai preti, i preti ai vescovi e i vescovi stessi sono sottoposti all'autorità, senza sindacato, di un principe straniero.

7° Perchè questo *bill* sarà riguardato come una grave ingiustizia dai protestanti d'Irlanda, i quali per l'organo del loro Parlamento protestante hanno abdicato alla loro indipendenza per mezzo di un trattato la cui condizione fondamentale consisteva nella sicurezza massima garantita alla Chiesa protestante.

8° Perchè questo *bill* mira ad alienare le simpatie di quelli che furono finora gli appoggi più solidi del trono d'Inghilterra e dell'unione colla Gran-Bretagna. Ben lungi dal conciliare o di soddisfare l'opinione pubblica, esso provocherà delle nuove pretese da parte della popolazione cattolica romana d'Irlanda, la quale mira ad altri e ben differenti risultati e sopratutto ad essere emancipata definitivamente dal controllo della legislatura britannica. »

(*Seguono le firme*)

È già noto che la Camera non tenendo nessun conto della protesta ha respinto anche gli emendamenti introdotti nel *bill* dalla Camera dei lordi.

FRANCIA

Si legge nella *Patrie* del 18:

Ieri si riteneva probabile che il signor Rouher non accetterebbe la presidenza del Senato; a questo riguardo ogni dubbio è rimosso: il signor Rouher presiederà l'alta assemblea. Si parla perfino di conferire all'ex-ministro di Stato il titolo di cancelliere.

CONFEDERAZIONE GERMANICA DEL NORD.

Si legge nella corrispondenza di Berlino:

Abbiamo già citato diversi fatti i quali addimostrano che la Chiesa cattolica della Germania, e specialmente nelle provincie renane, non intende di osservare un atteggiamento passivo di fronte al futuro concilio di Roma, nè di sottomettersi *a priori* alle decisioni che esso sarebbe per prendere. Ciò che vi ha di notevole nel movimento cattolico anti-oltramantano si è che l'elemento laico vi sostiene la parte principale prendendo una iniziativa abbastanza energica.

Un indirizzo *laico* di Coblenza al vescovo di Treviri trova adesione in parecchie città vicine. A Andernach, una lettera scritta nello stesso senso allo stesso vescovo è firmata dai nomi più ragguardevoli della comunità cattolica; vi sono cioè nove membri della Deputazione municipale, tre direttori d'istituti, parecchi membri del Consiglio ecclesiastico, dei commercianti, possidenti ecc. L'indirizzo laico di Coblenza è stato pubblicato in opuscolo ed ebbe quindi una grande pubblicità. Esso esprime i seguenti voti

---

tici sul diritto civile, il nuovo diritto di procedura, specialmente il badese.

Bluntschli. — Lo Stato moderno e la politica moderna. — Scienza della polizia. — Diritto federale e pubblico tedesco, (specialmente quello della Confederazione del Nord e dello Zollverein) comparato a quello degli Stati Uniti dell'America del Nord, e della Confederazione Svizzera. — Esercizi pratici nello scioglimento di quesiti di diritto pubblico e di diritto internazionale.

Vangerow. — Pandette, parte 2ª (successioni ed obbligazioni).

Hermann. — Dritto Penale. — Speciali teorie penali. — Esercizi pratici sulle leggi criminali.

Zöpfl. — Storia dello Stato e del Diritto in Germania. — Diritto internazionale generale ed europeo. — Diritto pubblico universale e germanico.

Renand. — Diritto privato comune tedesco (feudale cambiario e commerciale. Quest'ultimo in rapporto col Codice di commercio generale di tutta la Germania).

Goldschmidt. — Istituzioni di Diritto Privato Romano. — Le Pandette (ad esclusione delle successioni ed obbligazioni). Esercizi pratici sull'interpretazione delle Pandette.

Professori straordinari.

Röder. — Filosofia del Diritto. — Diritto Pubb. Generale. (Diritto costituzionale ed amministrativo) e Politico. — Sul sistema carcerario.

Pagenstecher. — Storia del Diritto Romano.— Pandette 1ª metà.

Vering. — Storia del Diritto Romano. — Pratiche ripetizioni sulle Pandette. — Diritto canonico dei cattolici e dei protestanti. — Privatissima su ogni parte del diritto.

Sontag. — Enciclopedia e metodologia della Scienza del Diritto. — Procedura penale tedesca. — Privatissima sulle leggi civili e penali.

Privati-docenti.

Aster. — Il Processo Civile Romano. — Introduzione allo studio delle fonti ed ai lavori storico giuridici (gratis).

Stratugh. — Diritto pubblico tedesco. — Diritto internazionale. — Privatissima sul diritto canonico, pubblico, delle genti.

Brie. — Enciclopedia politica e del diritto. — Storia dello Stato e del diritto in Germania. — Sui rapporti fra la Chiesa e lo Stato.

Löning. — Diritto canonico cattolico e protestante. — Legislazione badese sul diritto amministrativo e di polizia.

Sclayer. — Storia del Diritto Romano. — Procedura civile romana. Eesegesi del titolo delle Pandette: *de hereditatis petitione.*

FACOLTÀ DI MEDICINA.

Professori ordinari.

Dott. *Arnold* — Anatomia dell'uomo, parte 2ª — Anatomia del feto.

Lange. — Clinica ostetrica — Corso d'operazioni ostetriche.

Helmholtz. — Fisiologia dell'uomo. — Laboratorio fisiologico,

Delffs. — Chimica organica e sperimentale — Esercizii pratici nel laboratorio chimico.

Friedreich. — Patologia speciale e terapia. — Clinica medica.

Simon. — Teoria delle operazioni chirurgiche — Corso di operazioni chirurgiche — clinica chirurgica.

Becker. — Teoria dell'oculistica. — Corso di operazioni oftalmiche. — Clinica oftalmologica.

Professori straordinari.

Nuhn. — Osteologia e sindesmologia. — Corso di anatomia microscopica. — Ripetizione di anatomia generale umana.

Chelins. — Lezioni cliniche pratiche sulle malattie delle donne e sulla chirurgia.

Dusch. — Patologia e terapeutica generale. — sulle malattie dei bambini. — Policlinica medica.

Oppenheimer. — Teoria dei mezzi curativi.

Wundt. — Fisiologia generale dell'uomo. — Corso sperimentale di fisiologia. — Esercizi pratici nel laboratorio fisiologico.

J. Arnold. — Speciale anatomia patologica. — Corso di istologia patologica.

Moos. — Corso pratico teorico sulle malattie degli orecchi.

Knauff. — Medicina legale. — Igiene pubblica.

Heine. — Chirurgia speciale. — Le malattie chirurgiche delle estremità. — Fratture e lussazioni, ortopedia e teoria delle legature.

Privati docenti.

Purhelt. — Storia della medicina. — medicina legale, specialmente pei giuristi.

Fher. — Le ernie. — Privatissima medico-chirurgica.

Bernstein. — Fisiologia speciale dei nervi. — Corso di sperimenti fisiologici — Ripetizioni di fisiologia.

Erb. — Le nevrosi della sensibilità e della motilità. — Eletroterapia, corso pratico-teorico. — Sui parassiti dell'uomo.

Fischer. — Psychiatria.

FACOLTÀ FILOSOFICA.

Professori ordinari.

Rau. — Parti speciali dell'economia politica.

Bähr. — Storia della scienza e delle lettere dei Romani, con una introduzione allo stile latino, ed esercizii ebdomadari,

Reichlin-Meldegg. — Logica, introduzione alla filosofia ed alla enciclopedia. — Storia della filosofia dopo Kant. — Discorsi estetici sull'*Amleto* di Shakespeare — Privatissima sulla filosofia.

Bunsen. — Chimica sperimentale. — Direzione dei lavori di chimica pratica.

Zeller. — Psycologia. — Filosofia del diritto.

Köchly. — Storia di Roma all'epoca di Cicerone e di Cesare. — Studio dei loro scritti. — Interpretazione di Aristofane (Gli Uccelli). Esercizii di lettura e di discorrere in latino (Biografie romane di Plutarco). Esercizi pratici (lettere scelte di Cicerone).

Holtzmann. — Mitologia tedesca. Spiegazione dei Mebelungen-Sansorito.

Popp. — Cristallografia applicata. — Storia della chimica.

Kirchoff. — Fisica sperimentale. — Idrodinamica. — Esercizi di fisica,

Kiries. — Economia pratica nazionale ed economia politica. — Scienza finanziaria. — Statistica.

Stark. — Geografia ed etnografia del mondo antico. — Introduzione critica ed ermeneutica dell'archeologia con esercizi pratici. — Spiegazione di vasi antichi.

Blüm. — Oryttognosia, ossia mineralogia speciale. — Esercizi pratici di mineralogia.

Weil. — Spiegazione del Corano. — Lingua araba. — Lettura del Gulistano di Saadi. — Spiegazione della crestomazia turca di Wickerhaüser. — Privatissima sulle lingue e letterature araba, ebraica, aramaica, persiana e turca.

Wattembach. — Storia del medio evo. — Paleografia greca e latina.

Hofmeister. — Botanica generale e speciale. — Dimostrazioni ed escursioni botaniche. — Esercizi pratici di Phytotomia e sull'uso del microscopio.

(*Continua*)

dei cattolici tedeschi: assestamento dei rapporti fra la Chiesa e lo Stato e la *Società moderna*; rinunzia alla forma teocratica dello stato del medio evo; istituzione nuova o riforma dei rapporti fra clero e laici, e fra il clero ed i comuni; educazione scientifica ai giovani ecclesiastici, conforme ai lumi ed ai bisogni dei nostri tempi; abolizione dell'*Index* nella sua forma attuale ecc.

Un gran numero di laici cattolici della città di Bonna hanno pure aderito all'indirizzo di Coblenza dirigendolo all'arcivescovo di Colonia, con qualche modificazione nelle proposizioni preliminari, ma senza alterare lo spirito e la tendenza dell'indirizzo stesso. I membri principali dell'Università di Bonna, i più distinti funzionari civili e giudiziari della città, parecchi medici, istitutori, ecc., hanno firmato l'atto diretto all'arcivescovo di Colonia.

MONARCHIA AUSTRO-UNGARICA.

Scrivono per telegrafo da Vienna, 17 luglio, all'*Osservatore Triestino*:

Oggi S. M. l'Imperatore ricevette le due delegazioni.

La M. S. rispose all'allocuzione del presidente della delegazione ungherese conte Majlath, la quale gli esprimeva attaccamento e fedeltà:

« Accolgo con piacere l'omaggio della delegazione ungherese, la quale è chiamata ad esercitare un'influenza di diritto equiparato del Regno d'Ungheria sugli oggetti comuni dello Stato. Una saggia moderazione, una reciproca intelligenza innalzano quelle istituzioni e quegli affari che voi avete a sostenere; una concorde cooperazione farà pervenire anche praticamente a maturanza i frutti delle medesime, rinvigorendo il prestigio della Monarchia, consolidando la pace e la pubblica fiducia col promuovere la prosperità de' miei popoli. Io fo assegnamento che voi procederete con patriottico ardore all'adempimento di questo importantissimo assunto. »

Al discorso del presidente della delegazione del Consiglio dell'Impero, il quale esprimeva fedeltà e devozione, S. M. l'Imperatore rispose: « come gli riesca di sincera soddisfazione che la delegazione del Consiglio dell'Impero comprenda il còmpito assegnatole dalla costituzione nel pieno suo significato, e tenda a tutelare la potenza e la considerazione dell'Impero, operando concordemente in comune colla delegazione ungherese, ed a promuovere il benessere e l'accontentamento de' popoli dell'Impero. Il conseguimento di questo scopo sarà sempre la più sicura guarentigia per la conservazione della pace all'interno ed all'estero, giacchè ogni Stato abbisogna di rispetto e di fiducia per acquistarsi degli amici e disarmare i nemici. »

Finalmente l'Imperatore ringrazia per la manifestazione di leali sentimenti, e desidera e spera che il risultato dell'epoca de'lavori corrisponda al patriottico zelo.

— La Commissione di finanza della delegazione del Consiglio dell'Impero deliberò di procedere immediatamente alla discussione del bilancio, senza una discussione preliminare per parte del Sottocomitato.

— Il *Vaterland*, fondandosi su informazioni raccolte, dichiara inventata la voce, che il vescovo di Linz abbia rifiutata la grazia.

— La *Neue Freie Presse* reca l'annunzio dell'arrivo a Vienna del conte Ulisse Barbolani inviato italiano a Costantinopoli.

— Si scrive da Brünn in data 15 luglio:

Otto individui che presero parte ai disordini di Bysterz furono arrestati. Tra questi vi è un prete. Altre quaranta persone sono in arresto. L'inquisizione progredisce rapidamente.

Il generale d'artiglieria Ramming, comandante militare della provincia, scrisse al borgomastro di Brünn che l'uso fatto delle armi da fuoco fu strettamente conforme al regolamento. Egli esprime il suo profondo rammarico e il suo sincero interessamento per le innocenti vittime di maligni perturbatori. Finalmente chiede al borgomastro d'invitare la popolazione ad evitare provocazioni di fatto contro i militari.

Oggi regna a Brünn tranquillità perfetta. Dicesi che il ministro sig. Giskra, il quale si trova presentemente a Marienbad, abbia l'intenzione di recarsi a Brünn per esaminare da vicino i fatti accaduti.

TUNISI.

L'*Oss. Triestino* riceve da Tunisi in data 9 luglio la traduzione testuale del decreto del Bey relativo al regolamento delle finanze tunisine. Esso suona:

Lode a Dio unico!

Dalla parte del servo di Dio glorioso, nel quale ei si confida ed al quale rimette l'esecuzione d'ogni suo atto.

Il Muscir Mohamed Essadock Bacha Bey, possessore del Regno di Tunisi, che Dio lo guidi. A tutti quelli che vedranno il presente!

Noi abbiamo veduta la necessità, per il bene del nostro Regno, dei nostri sudditi e del commercio, d'organizzare una Commissione finanziaria, conforme al progetto del decreto emanato il 4 aprile dell'anno scorso, che fu poi ratificato col nostro decreto del 29 maggio nella maniera seguente:

Art. 1° La Commissione, relativamente alla quale fu emanato il nostro decreto del 4 aprile 1868, sarà riunita nella nostra capitale entro un mese.

Art. 2° Questa Commissione sarà divisa in due sezioni, un Comitato esecutivo ed uno di controllo.

Art. 3° Il Comitato esecutivo sarà posto nella maniera seguente: Due funzionari del nostro governo, nominati da noi, ed un ispettore di finanze nominato pure da noi, ma designato dal governo dell'imperatore dei francesi.

Art. 4° Il Comitato esecutivo è incaricato di accertare lo stato attuale dei diversi crediti costituenti il debito del regno, e le risorse, col mezzo delle quali il governo del Bey sarebbe in posizione di soddisfarvi.

Art. 5° Il Comitato esecutivo aprirà un registro sul quale saranno inscritti tutti i debiti contratti tanto all'estero che all'interno della reggenza e che consistono in tiskeré o buoni del tesoro, come pure in obbligazioni dei prestiti del 1863 e 1865. Pei debiti che non saranno controllati con dei contratti pubblici, i portatori di titoli dovranno presentarsi nel termine di due mesi.

A quest'effetto il Comitato esecutivo avrà cura acciocchè sia pubblicato un avviso nei giornali di Tunisi ed all'estero.

Art. 6° Allorquando il Comitato esecutivo manifesterà il desiderio di prender cognizione di tutti i documenti autentici dell'entrate e delle spese, il ministro di finanze sarà pronto a fornirgli tutti i mezzi possibili.

Art. 7° Il bilancio degli incassi essendo così posto dirimpetto a quello delle spese, aumentato delle cifre del debito, il Comitato esecutivo cercherà i mezzi di stabilire una ripartizione equa delle rendite pubbliche, tenendo conto in giusta proporzione di tutti gli interessi, e formulerà un prospetto delle rendite che potranno esser aggiunte al totale delle garanzie già attribuite ai creditori del Bey.

Art. 8. Il Comitato esecutivo prenderà tutte le disposizioni relative al debito generale, ed il Governo tunisino gli darà tutto il necessario appoggio per assicurare l'esecuzione delle misure prese a quest'effetto.

Art. 9. Il Comitato esecutivo percepirà tutte le rendite dello Stato, senza eccezione, e non potrà emettere alcun buono del Tesoro, od altro valore senza l'assentimento del detto Comitato, debitamente autorizzato dal Comitato di controllo; e se il Governo fosse obbligato, ciò che Dio guardi, a contrattare un prestito, non potrà farlo senza l'approvazione preventiva dei due Comitati. — Tutte le tiskeré, che saranno emesse, per la somma assegnata dalla Commissione per le spese del Governo saranno rilasciate a nome della Commissione e porteranno il visto del Comitato esecutivo; queste tiskeré però non dovranno eccedere le cifre fissate nel bilancio delle spese.

Art. 10. Il Comitato di controllo sarà composto nel modo seguente:

Due membri francesi che rappresenteranno i creditori dei prestiti 63 e 65;

Due membri inglesi e due italiani, rappresentanti i portatori delle tiskeré del debito interno; ciascuno dei delegati riceverà direttamente il suo mandato dai portatori di titoli, dei prestiti e conversione della Nostra Reggenza debitamente prevenuti a quest'effetto per Nostra cura, e sotto la sorveglianza del Comitato esecutivo.

Art. 11. Il Comitato di controllo sarà reso informato di tutte le operazioni del Comitato esecutivo. Esso sarà incaricato di verificarle, e di approvarle al bisogno. La sua approvazione sarà necessaria per dar un carattere esecutivo alle misure d'interesse generale deliberate dal Comitato esecutivo.

Art. 12. Il Nostro primo Ministro sarà incaricato dell'esecuzione dei precedenti undici articoli. — Noi nomineremo i due membri tunisini, e domanderemo l'ispettore di finanza francese, menzionato nell'articolo 3°, e ciò al più presto possibile.

Dal Palazzo della Goletta, il 26 Rabih Elluel 2286. — (5 luglio 1869).

Fir. *Gius. Zaït.*

NOTIZIE VARIE

Si legge nella *Nazione* odierna:

Ieri mattina (18 corrente), nella sala della Borsa di Firenze, ebbe luogo l'adunanza dei promotori per una esposizione nazionale dei lavori femminili da tenersi in Firenze nel prossimo anno 1870. Scopo dell'adunanza era la formazione del Comitato centrale per detta esposizione, e rimasero eletti i signori:

Duca Sforza Cesarini - Mari Casimirro - Strozzi marchese Carlo - Rubino cavalier Francesco - Maranghi Francesco - Panciatichi marchese Bandino - Focardi Orazio - Albizzi marchese Vittorio - Tarchiani Ilario - Trevellini ingegnere Luigi - Prevosti Francesco - Bosi avvocato Carlo Alberto - Petri dottore Felice - Cadorna generale Raffaello - Garinei ingegnere Salvadore - Caranti commendatore Biagio - Montagnini cavaliere Felice - Ginori Lisci marchese Lorenzo - Commendatore Adami - Galeotti cavaliere avvocato Leopoldo - Generale Lante duca di Montefeltro - Buonarroti Rahieri - Marchese di Santasilia - Torelli Sem - Rapponi avv. Achille.

— La *Gazzetta dell'Emilia* riferisce che scavandosi a Bologna in una cantina della casa n. 1297 in via Gargiolari ad alcuni metri di profondità si rinvennero gli avanzi di una antica strada romana; assai bene conservata. È tutta in poligoni di trachite rossa di Monselice, e sembra la continuazione della strada *consolare* di cui si rinvennero notevoli traccie in via *Pietrafitta*, e nel palazzo Fava in via *Galliera*. Non è molto, ricorderanno i lettori, che un altro tratto di strada romana fu scoperto nella *Seliciata*, di fronte a San Gervasio, e questo pure può ritenersi una diramazione della grande arteria che tagliava a mezzo la città.

— Una statistica delle scuole serali di Torino reca che nel corrente anno scolastico 1868-69 le due scuole di disegno geometrico, di architettura, di topografia e d'ornato, divise in cinque classi, numerarono 452 allievi; la scuola di commercio divisa in tre sezioni ne ebbe 219; le due scuole di lingua francese e di aritmetica commerciale, divise in 4 classi e sei sezioni, ne contarono 343, finalmente le 8 scuole serali elementari, divise in 32 classi, ne annoverarono ben 1568. E così un totale di allievi n. 2582, presenti nei mesi di novembre, dicembre, gennaio, che si ridussero a 1906 nei mesi di febbraio, marzo e aprile. (*Conte Cavour*)

— Leggesi nella *Gazzetta di Genova*:

Convocata in generale adunanza la Società Ligure di Storia Patria procedeva ieri (sulla proposta già fatta in precedente tornata a norma del suo statuto) alla elezione di un buon numero di nuovi socii effettivi. Udita in seguito la relazione stesa dal socio barone Carlo Nota in nome della Commissione incaricata di riferire intorno ai titoli dei proposti socii corrispondenti deliberava di approvarne le conclusioni; ed erano quindi dal presidente proclamati a socii corrispondenti i signori professore Giuseppe Muller, dottore Giuseppe Valentinelli, professore cavaliere Ignazio Cantù, e il signor Pietro Bigazzi erudito biografo toscano.

Il presidente della Società, consigliere Antonio Crocco, dava infine lettura d'una sua relazione intorno all'opera, di cui già fece questa gazzetta onorata menzione, dedicata dal barone De Nervo alla nostra città, e nella quale vengono storicamente apprezzate le doti e narrati ampiamente i servigi prestati dal nostro insigne concittadino conte Luigi Corvetto alla nativa sua patria e poscia alla Francia; massime durante il memorabile Ministero nel quale il Corvetto risuscitò, quasi per incanto, il credito e le finanze di quel Regno caduto in tanto dissesto dopo la battaglia di Waterloo.

I particolari, nei quali giudicò opportuno di entrare il presidente della Società risalendo all'età giovanile, ai primi esperimenti nel foro, alle virtù da quell'ottimo nostro concittadino, singolarmente manifestati nell'assumere il reggime della cosa pubblica nell'epoca procellosa del 1797; la lealtà, l'integrità, la specchiata religione, l'acume della mente, la scienza profonda palesata dal Corvetto nel concorrere alla redazione del Codice di Commercio; indi i prodigiosi lavori del suo ministero, e finalmente la lettura del suo testamento, che è parte del documenti onde è corredata l'opera del De Nervo, tutto ciò ricordato con accento di profonda commozione dal relatore, che era congiunto di parentela al Corvetto, commosse profondamente gli astanti; i quali coll'accoglienza fatta al discorso provarono come le lodi di Luigi Corvetto risuonano sempre dolcissime al cuore dei Genovesi.

— Si legge nel *Giornale di Sicilia*:

Nuovi sussidi sono stati votati per la ferrovia Messina-Patti. Il comune di Montagna Reale ha deliberato a ciò L. 3000 e S. Pietro Monforte L. 32,000.

— I giornali di Siracusa del 10 annunziano che trovasi attualmente in quel porto una squadra inglese, composta di sei corazzate.

— Il *Piccolo Corriere di Bari* continua a registrare i danni che le cavallette apportano alla Puglia. Nell'ultimo numero ci annunzia che il cotone più precoce è stato completamente distrutto nell'agro barese.

— La *Corresp. de Berlin* pubblica la statistica degli studenti iscritti presentemente all'Università di Berlino. Da questa statistica risulta che vi sono iscritti: alla *facoltà teologica* 286 studenti tedeschi e 38 stranieri; alla *facoltà legale* 389 tedeschi e 116 stranieri; alla *facoltà medica* 330 tedeschi e 79 stranieri; alla *facoltà di scienze e lettere* 604 tedeschi e 170 stranieri. V'hanno in complesso all'Università berlinese 1559 studenti tedeschi e 403 stranieri.

Fra gli stranieri sono rappresentate diverse nazionalità. Vi sono due giapponesi che studiano a spese del loro Stato, e che hanno abbandonate Parigi perchè non andava loro a genio la vita troppo rumorosa. Essi attendono altri venti loro compatrioti che devono fra breve venire in Europa per rimanervi cinque anni. La lingua di cui si giovano è l'inglese o l'olandese ed apprendono con zelo la lingua tedesca.

Vi hanno poi sessanta studenti americani, la maggior parte figli di ricchi piantatori degli Stati del Sud. Dopo gli americani, ma in minor numero, sono gl'inglesi e scozzesi. Questi ultimi coltivano particolarmente le belle lettere e la teologia e vanno poi a continuare i loro studii a Edimburgo e Aberdeen.

— Leggesi nel *Courrier des Etats-Unis* di New York, che il numero de' giornali compilati unicamente da negri va crescendo rapidamente nell'Unione americana. Ve n'hanno due a San Francisco, il *Pacific Appeal* e l'*Elevator*, il quale fa una tiratura di tremila copie. La *New Orleans Tribune* ha più di dieci mila abbuonati. A New York il *Lion's Standard* e la *Weekly Review* tengono i neri soli non come redattori soltanto, ma anche come stampatori, piegatori, ecc. Il *Christian Recorder* di Filadelfia tira cinque mila copie. A Baltimore il *True Commissioner*, il quale, dopo una sospensione di alcuni mesi, ora è ricomparso alla luce, novera esso pure varie migliaia di abbuonati.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO
DI BASILICATA.

Visto il regolamento approvato dal R. decreto 4 aprile ultimo n. 4997,

Si dichiara:

Aperto il concorso a quattro posti semigratuiti governativi, vacanti presso questo convitto nazionale Salvator Rosa.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato dovrà presentare al rettore del convitto nazionale entro il 31 luglio prossimo:

1. Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2. La fede legale di nascita;

3. Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla podestà municipale, o da quella dell'istituto da cui proviene;

4. Un attestato autentico degli studii fatti;

5. L'attestato d'aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticcie;

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre e lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno esser presentati entro il mese di luglio prossimo venturo, scorso il quale l'istanza non può essere più accolta.

Ogni frode in tali documenti sarà punita con la esclusione dal concorso, o con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

Gli esami di concorso avranno luogo nei giorni 9, 10, 11 settembre prossimo.

Essi avverranno per doppia prova, cioè scritta ed orale.

La prova scritta, per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica. Quella degli alunni secondari classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino corrispondente agli studi fatti. Quella degli allievi tecnici, in un componimento italiano e in un quesito di matematica, serbata la medesima corrispondenza.

La prova orale riguarderà tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei vari concorrenti.

Potenza, 28 giugno 1869.

Il Prefetto Presidente del Consiglio provinciale scolastico
T. Berardi.

CAPITANERIA DEL PORTO DI LIVORNO
Avviso.

In base agli articoli 131 e 136 del Codice della marina mercantile, il sottoscritto capitano di Porto, rende edotti gl'interessati che nel giorno 26 giugno p. p. furono recuperati presso l'Isola della Gorgona, n. 7 travi di legno larice di diverse dimensioni, e portanti la marca *A. B.* dell'approssimativo valore di L. 600, diffidandoli nel tempo stesso a farne reclamo a questa capitaneria ne' modi stabiliti dal Codice suddetto.

Livorno, li 10 luglio 1869.

Il Capitano di Porto reggente
S. Massari.

CAPITANERIA DEL PORTO DI ANCONA
Avviso.

Il giorno 10 dello scorso mese di marzo 1869 nelle acque di Termoli venivano recuperate n. 160 doghe di rovere ed un bonpresso di abete.

Chiunque avesse diritto a siffatto ricupero, dovrà giustificare le sue ragioni di proprietà a questa capitaneria di Porto nel termine stabilito dagl'articoli 131 e 136 del vigente Codice per la marina mercantile.

Ancona, addì 10 luglio 1869.

Il Capitano di Porto
E. Tondi.

R. SCUOLA SUPERIORE
di medicina veterinaria di Torino.

A termini del Capitolo X del regolamento per le Scuole Superiori di medicina veterinaria approvato con R. decreto del dì 8 dicembre 1860, n° 4465, dovendosi provvedere ai posti di veterinario aggregato alla Scuola Superiore di medicina veterinaria di Torino per le cattedre di anatomia e fisiologia, igiene e materia medica, patologia generale e d'anatomia patologica, per incarico avuto dal Ministero della Pubblica Istruzione, il sottoscritto invita gli aspiranti a presentare alla Direzione della scuola anzidetta le loro domande di ammissione al relativo esame entro tutto il prossimo mese di settembre, accennando per quali dei sopraddetti rami di scienza intendono concorrere.

Per esservi ammessi dovranno provare d'avere ottenuto almeno da due anni il grado di medico veterinario, od essere in possesso di titoli equivalenti a questo grado.

Torino, il 3 luglio 1869.

Il Direttore della Scuola
Perosino Felice.

DIARIO

Nel Regno Unito si è veduta mai una così gran quantità e una così gran vivacità e concordia di adunanze popolari come nella presente circostanza del dualismo che si è impegnato fra i due rami del Parlamento a proposito del *bill* per la soppressione della Chiesa privilegiata d'Irlanda. Non passa giorno senza che uno o più *meetings* vengano tenuti in ognuna delle principali città del Regno e senza che tutti si pronunzino a una voce contro gli emendamenti introdotti nel *bill* dalla Camera dei lordi.

Alle ultime date, il Comitato di sorveglianza nominato dalla Lega della riforma ha creduto di dovere in questa occasione convocare il Consiglio ed i rappresentanti della Lega per discutere intorno alla opportunità di una dimostrazione in Hyde-Park « onde esprimere l'indignazione della popolazione della capitale per la condotta dei Lordi nella questione della Chiesa d'Irlanda. » Il Comitato si è riservato di convocare tale conferenza. Essa verrà tenuta a Bell-Inn, Old Bailey, questa sera di lunedì, alle ore 8.

Fra gli ultimi *meetings*, più considerevoli riuscirono quelli radunatisi a Leeds, a Manchester, a Bradford, a Huderffield ed altri.

Alla rubrica delle notizie estere riferiamo la protesta accennata dal telegrafo e presentata ai Comuni dal signor Disraeli e da altri deputati contro la terza lettura del *bill* d'Irlanda.

Lord Granville, ministro inglese delle colonie, ha presentato al Parlamento il *Libro bleu* (*blue-book*). I documenti che vi sono contenuti riguardano particolarmente i torbidi scoppiati nella Nuova Zelanda e la corrispondenza scambiatasi fra i rappresentanti del Governo ed i capi ribelli della tribù di Maoris circa i soldati e coloni massacrati e divorati dai selvaggi. I casi di antropofagia vi sono indicati come una conseguenza naturale della guerra. Il triste elenco delle vittime forma parte del nuovo *blue-book*.

Le notizie che si leggono nei fogli parigini giunti questa mattina non hanno che una importanza retrospettiva e fanno fede delle poco esatte informazioni della maggior parte dei fogli medesimi circa i nuovi personaggi che sarebbero entrati a parte del gabinetto. I nomi dei nuovi ministri che ci furono notificati dal telegrafo sono poco più che accennati da qualche giornale.

Nella raccolta delle leggi e delle decisioni federali della Confederazione del Nord si legge una risoluzione del Consiglio federale in forza della quale vengono respinte le petizioni meclemburghesi intese ad ottenere che si richiamasse in vigore la costituzione del 1848.

È smentita la notizia che il vescovo Rudigier, dichiarato colpevole dalla Corte d'assise di Linz di avere con una sua pastorale provocati i cittadini all'odio ed alla disobbedienza delle leggi e condannato all'arresto temporaneo, abbia rifiutato il condono della pena statogli largito da S. M. Francesco Giuseppe. Quanto alla lettera pastorale essa rimane soppressa.

Nell'atto di prorogarsi al 1° ottobre, le Cortes spagnuole hanno deliberata la nomina di una Commissione di otto membri incaricata di vegliare per l'osservanza della costituzione.

Il governo americano persegue attivamente le bande di Indiani che infestano con aggressioni e con saccheggi alcuni territori dell'Unione. Una di queste tribù venne testè sorpresa da un distaccamento di cavalleria comandato dal generale Carr. Cinquanta Indiani rimasero sul terreno.

DISPACCI PRIVATI ELETTRICI
(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 18.

I giornali considerano il nuovo Ministero come un Ministero transitorio.

La *France* dice che nulla fu ancora deciso circa la convocazione del Corpo legislativo.

Segris, Ollivier e Talhouet hanno ricusato le proposte che erano loro state fatte, esprimendo però l'intenzione di appoggiare il Ministero.

Parigi, 19.

Un decreto in data di ieri reca la nomina del maresciallo Vaillant a ministro della Casa dell'Imperatore.

Notizie dal Paraguay recano che gli alleati dominano la strada ferrata di Villarica e dovevano attaccare Ascurra.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO

Firenze, 18 luglio 1869, ore 1 pom.

Il barometro è sceso di 2 a 3 mm. sull'Italia. Venti variabili e mare poco mosso. Continuò l'abbassamento barometrico nell'ovest d'Europa, e il tempo è cattivo nel golfo di Guascogna.

Sono probabili dei piccoli temporali locali.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE
fatte nel R. Museo di Fisica e Storia naturale di Firenze
Nel giorno 18 luglio 1869.

	ORE		
	9 antim.	3 pom.	9 pom.
Barometro a metri 72,6 sul livello del mare e ridotto a zero	mm 751. 8	mm 751, 2	mm 751, 8
Termometro centigrado	27, 5	34, 5	26, 0
Umidità relativa . . .	60 0	50, 0	80, 0
Stato del cielo	sereno	sereno e nuvoli	sereno
Vento direzione . . / forza	0 debole	0 debole	0 debole

Temperatura massima . . . . + 35,0
Temperatura minima . . . . + 20,0

Francesco Barberis, *gerente*.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO (*Firenze*, 19 *luglio* 1869)

VALORI		VALORE NOMINALE	CONTANTI L	CONTANTI D	FINE CORR. L	FINE CORR. D	FINE PROSSIMO L	FINE PROSSIMO D	NOMINALE
Rendita italiana 5 0/0 . . . . god.	1 genn. 1870		»	»	56 95	56 90	»	»	»
Rendita italiana 3 0/0 . . . . . . »	1 aprile 1868		35 90	35 80	»	»	»	»	»
Impr. Naz. tutto pagato 5 0/0 lib.	1 aprile 1868		»	»	80 25	80 15	»	»	»
Obbligaz. sui beni eccles. 5 0/0 »			»	»	»	»	»	»	84 80
Az. Regia coint. Tab. (carta) . . »		500	»	»	650 1/2	650	»	»	»
Obb. 6 0/0 Regia Tab. 1868 Titoli provv (oro) trattabile in carta »	1 luglio 1869	500	»	»	443 »	442 »	»	»	»
Impreštito Ferriere 5 0/0 . . . . »	1 luglio 1869	840	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. del Tesoro 1849 5 0/0 p. 10 »	id.	480	»	»	»	»	»	»	»
Azioni della Banca Naz. Toscana »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1750
Dette Banca Naz. Regno d'Italia »	1 genn. 1869	1000	»	»	»	»	»	»	1970
Cassa di sconto Toscana in sott. »		250	»	»	»	»	»	»	»
Banca di Credito italiano . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni del Credito Mobil. ital. »									
Obbl. Tabacco 5 0/0 . . . . »		1000	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle SS. FF. Romane. . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Dette con prelaz. pel 5 0/0 (Antiche Centrali Toscane) . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle SS. FF. Rom. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni delle ant. SS. FF. Livor. »	1 luglio 1869	420	»	»	»	»	»	»	210
Obblig. 3 0/0 delle suddette CD »	id.	500	»	»	»	»	»	»	168
Dette . . . . »		420	»	»	»	»	»	»	»
Obblig. 5 0/0 delle SS. FF. Mar. »		500	»	»	»	»	»	»	»
Azioni SS. FF. Meridionali . . . »	1 genn. 1869	500	»	»	319	318	»	»	»
Obbl. 3 0/0 delle dette . . . . . . »	1 aprile 1868	500	»	»	171 1/4	170 1/2	»	»	»
Obb. dem. 5 0/0 in s. comp. di 11 »	id.	505	»	»	440	439	»	»	»
Dette in serie non comp. . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Dette in serie picc . . . . . »		505	»	»	»	»	»	»	»
Obbl. SS. FF. *Vittorio Emanuele* »	id.	500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale 5 0/0 . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto in sottoscrizione. . . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Detto liberate . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
Imprestito comunale di Napoli »		150	»	»	»	»	»	»	»
Detto di Siena . . . . »		500	»	»	»	»	»	»	»
5 0/0 italiano in piccoli pezzi . . »	1 luglio 1868		»	»	»	»	»	»	57 50
3 0/0 idem . . . . »	1 aprile 1868		»	»	»	»	»	»	36 25
Imprestito Nazion. piccoli pezzi »			»	»	»	»	»	»	81
Nuovo impr. della città di Firenze in carta	1 apr.	250	»	»	»	»	»	»	202
Obbl. fondiarie del Monte dei Paschi 5 0/0 . . .		500	»	»	»	»	»	»	385

CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D	CAMBI	Giorni	L	D
Livorno	8			Venezia eff. gar.	30			Londra . . . a vista			
dto.	30			Trieste	30			dto.	30		
dto.	60			dto.	90			dto.	90	25 86	25 82
Roma	30			Vienna	30			Parigi . . . a vista		103 27 1/2	103 22 1/2
Bologna	30			dto.	90			dto.	30		
Ancona	30			Augusta	30			dto.	90		
Napoli	30			dto.	90			Lione	90		
Milano	30			Francoforte . . .	30			dto.	90		
Genova	30			Amsterdam . . .	90			Marsiglia.	90		
Torino	30			Amburgo	90			Napoleoni d'oro. . .		20 57	20 55
								Sconto Banca 0/0			

PREZZI FATTI

5 0/0 56 90 - 92 1/2 f. c. — Az. Tabacchi 650 f. c. — Obbl. dem. 5 0/0 439 cont.

Il sindaco: A. Mortera.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE

AVVISO D'ASTA.

Alle ore 12 meridiane di mercoledì 28 luglio corr., in una delle sale del Ministero dei lavori pubblici, in Firenze, dinanzi il direttore generale delle acque e strade e presso la Regia prefettura di Treviso, avanti il prefetto, si addiverrà simultaneamente, col metodo dei partiti segreti recanti il ribasso di un tanto per cento, allo incanto pello

Appalto delle opere di stabile difesa della sponda sinistra del torrente Piave, dal ponte della ferrovia alla Priula fino all'estremità del muraglione Campana, in provincia di Treviso, pella presunta somma soggetta a ribasso d'asta di . . . . L. 124,978 62

Tutte le opere essendo a misura, oltre alla somma di L. 4,338 80, per indennità di guasti di fondi che l'impresa dovrà pagare ai privati, sulle quali non è applicabile il ribasso d'asta, ed oltre a L. 18,682 58, a disposizione dell'Amministrazione per indennità di occupazione stabile di fondi, spese di direzione e sorveglianza e per lavori impreviati.

Perciò coloro i quali vorranno attendere a detto appalto dovranno presentare, in uno dei suddesignati uffici, a scelta, le loro offerte estese su carta bollata, debitamente sottoscritte e suggellate, ove nei surriferiti giorno ed ora saranno ricevute le schede rassegnate dagli accorrenti. Quindi da questo dicastero, tosto conosciuto il risultato dell'altro incanto, sarà deliberata l'impresa a quell'offerente che dalle due aste risulterà il miglior oblatore, e ciò a pluralità di offerte che abbiano superato od almeno raggiunto il limite minimo di ribasso stabilito dalla scheda ministeriale. — Il conseguente verbale di deliberamento verrà esteso in quell'ufficio dove sarà stato presentato il più favorevole partito.

L'impresa resta vincolata all'osservanza dei capitoli d'appalto in data 27 maggio 1868, visibili assieme alle altre carte del progetto nei suddetti uffizi di Firenze e Treviso.

I lavori dovranno intraprendersi tosto dopo esteso il verbale di consegna, per dare ogni cosa compiuta entro sessanta giorni successivi.

I pagamenti in acconto saranno fatti a rate di lire 10,000 caduna, a misura di corrispondenti avanzamenti di lavoro regolarmente eseguito, e sotto la ritenuta del *ventesimo* a guarentigia, da corrispondersi coll'ultima rata a seguito del finale collaudo, al quale si procederà dopo quaranta giorni dalla data della loro ultimazione.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1° Presentare a tenore dell'articolo 2° del capitolato un certificato d'idoneità all'esecuzione di grandi lavori nel genere di quelli formanti l'oggetto del presente appalto, rilasciato in data non anteriore di sei mesi da un ispettore od ingegnere capo del Genio civile in servizio, debitamente vidimato e legalizzato;

2° Fare il deposito interinale di lire 4,000 in numerario o in biglietti della Banca Nazionale.

Per guarentigia dell'adempimento delle assuntesi obbligazioni dovrà l'appaltatore, nel preciso e perentorio termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, depositare in una delle casse governative, a ciò autorizzate, lire 1,300 di rendita in cartelle al portatore del Debito pubblico, e stipulare il relativo contratto presso l'ufficio dove seguirà l'atto di definitiva delibera.

Non stipulando fra il termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione l'atto di sottomissione con guarentigia, il deliberatario incorrerà di pien diritto nella perdita del fatto deposito interinale, ed inoltre nel risarcimento d'ogni danno, interesse e spesa.

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni otto successivi alla data dell'avviso di seguito deliberamento, il quale sarà pubblicato a cura di questo dicastero in Firenze e Treviso, dove verranno pure ricevute tali oblazioni.

Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, di bollo, registro, ecc., sono, come dall'articolo 6° del capitolato, a carico dell'appaltatore.

Firenze, 17 luglio 1869.

Per detto Ministero

1914 A. Verardi, *Caposezione.*

Comune di Arcidosso

AVVISO.

È aperto il concorso al posto di maestro della scuola elementare maschile del Castello di Montelaterone, coll'annuo stipendio di lire quattrocento cinquanta e cogli abblighi prescritti dalla legge e regolamenti relativi.

I concorrenti presenteranno a questo uffizio comunale le loro istanze corredate del diploma di idoneità e delle fedi di moralità nel tempo e termine di giorni venti dalla data del presente avviso, con avvertenza che il nominato a tal posto entrerà in carica al nuovo anno scolastico.

Arcidosso, dalla residenza comunale, li 11 luglio 1869.

1899 *Il Sindaco*: Avv. CARLO MARIANI

Avviso d'asta.

Essendo stata fatta in tempo utile la offerta di aumento del ventesimo sul prezzo di L. 8,000 pel quale veniva deliberata la vendita del terreno attiguo alla nuova piazza presso quella del Duomo di questa città, si deduce a pubblica notizia che nella mattina del 22 luglio andante, a ore 9 si procederà ad un nuovo ed ultimo incanto a favore del migliore e maggiore offerente sulla somma di L. 8,400, col metodo dell'estinzione della candela vergine.

Se a questo nuovo incanto nessuno si presentasse a fare ulteriori offerte, la vendita verrà aggiudicata definitivamente a colui che fece l'aumento del ventesimo.

Il capitolato è visibile a questa civica segreteria.

Orbetello, dal Palazzo comunale, li 15 luglio 1869.

1912 *Il Segretario*: G. ARPA

Comune di Calci

AVVISO DI CONCORSO.

Il sindaco sottoscritto uniformandosi alla deliberazione presa per urgenza dalla Giunta municipale nel dì 8 corrente, e resa esecutoria dalla R. prefettura nel successivo dì 13,

Rende noto:

Che attesa la renunzia del dott. Cristoforo Destri è rimasta vacante la condotta medico-chirurgica residenziale della parte inferiore di questo comune, cui è annesso l'annuo stipendio di L. 1,080.

Tutti coloro pertanto che bramassero ottare alla condotta che sopra, dovranno far pervenire all'uffizio comunale, franche di posta e redatte su carta da bollo da centesimi 50 le loro istanze corredate delle respettive matricole, delle fedi negative di penalità e di tutti quei documenti che crederanno utili, e ciò entro il 31 del corrente mese.

Il relativo quaderno di oneri trovasi ostensibile nella segreteria comunale, dovendo i concorrenti uniformarsi al medesimo in ogni sua parte.

Dal municipio di Calci, li 16 luglio 1869.

1911 *Il Sindaco*: G MAZZETTI.

CASSA DI SCONTO DI FIRENZE

(Via de' Servi, n. 9)

Situazione al 30 Giugno 1869.

ATTIVO.

Voce		Importo
Azionisti per saldo azioni	L.	26,100 »
Cassa	»	45,877 48
Effetti in portafoglio come appresso	»	1,625,898 30
N. 892 su Firenze L 1,601,634 16		
» 36 sull'Italia . » 24,264 14		
Valori diversi	»	14,198 31
Interessi dei conti correnti	»	25,504 11
Debitori diversi	»	34,665 91
Risconti	»	19,938 89
Spese di prima montatura	»	8,289 68
Spesa per tasse e vigilanza governativa	»	751 93
Spese generali e di amministrazione	»	7,238 62
	L.	1,808 463 23

PASSIVO.

Voce		Importo
Capitale	L.	500,000 »
Risconto del portafoglio	»	14,890 70
Correntisti di piazza con interessi	»	1,141,779 93
Creditori diversi	»	3,102 41
Correntisti dell'estero	»	31,490 58
Fondo di riserva come appresso	»	14,709 95
Per quello statutario L. 10,014 25		
» straordinario » 4,695 70		
Effetti a pagare	»	11,282 05
Azionisti per utili non percetti	»	1,110 25
UTILI IN MASSA a lordo	»	90,097 36
	L	1,808,463 23

V° *Il Direttore* LUIGI ORLANDINI.

Il Ragioniere LUIGI GRAZZINI. 1922

Editto.

In relazione al precedente editto 20 settembre 1868, n. 6590, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* ai numeri 293, 294 e 297 dell'anno 1868, si rende noto a Silvio Costalunga di Antonio, ora dimorante a Parigi ed ora di ignota dimora, che sull'istanza di Gaetano Cazzola fu Giuseppe di qui, 13 settembre 1868, n. 6590, prodotto in confronto di Antonio Costalunga fu Giovan Battista, pure di qui, per asta stabili esecutati e per notizia ai creditori iscritti, questa R. pretura con odierno decreto pari numero, fatto luogo alla domanda dell'attore Cazzola, prefisse gli esperimenti di subasta presso questa residenza pretoriale i giorni 11, 18 e 25 ottobre p. v.

Tra li creditori ipotecari figurando esso Silvio Costalunga dimorante a Parigi, ma che ora consta di ignota dimora, e non avendo indicata a questa pretura alcuna persona incaricata a ricevere intimazioni di atti giudiziali, lo si previene dell'esposto, e che a termini dei numeri 498-499, del G. R. qui vigente gli venne deputato in curatore a di lui pericolo e spese questo avvocato dott. Chiavellati, onde lo rappresenti fino non abbia esso assente destinato od indicato al giudizio un procuratore.

Si inserisca per tre volte nel foglio ufficiale.

Il R. pretore F. CLEMENTI.

Dalla R. pretura.
Lonigo, 4 luglio 1869.

Il cancellista
1898 L. MONTI.

Avviso d'incanto volontario.

Il sottoscritto cancelliere della pretura del secondo mandamento di Firenze, ufficiale delegato per l'infrascritta vendita dal tribunale civile e correzionale di Firenze, sezione promiscua, con decreto del 18 giugno 1869 avvisa il pubblico che nel dì trentuno luglio 1869, a ore 11 antimeridiane, si procederà nella cancelleria della pretura suddetta all'incanto volontario per aggiudicazione in vendita sul prezzo di italiane L. 34,472 13 determinato dalla perizia giudiciale dell'ingegnere signor cavalier Ippolito Bordoni di una casa con orto, posta in via Valfonda di questa città, al numero comunale 35, descritta alla sezione E del catasto della comunità di Firenze con i numeri particellari 3213 e 3214, e cogli articoli n. 319 e 988, di proprietà dei signori Orazio, Carlo, Emilio, Enrichetta e Laura, come legittimari del proprio padre il fu signor Michelangelo Feroci, e dei signori Odoardo, Napoleone ed Alfredo e Michele di Orazio Feroci, e Adolfo ed Arturo di Carlo Feroci, eredi del nominato Michelangelo Feroci. L'incanto avrà luogo alle condizioni contenute nel relativo bando del dì 15 luglio 1869, pubblicato e notificato a forma della legge, che trovasi per originale depositato nella cancelleria predetta, ostensibile a chiunque.

Dalla cancelleria della pretura del quartiere Santa Maria Novella di Firenze.

Li 17 luglio 1869.

1915 Avv. E. CUCCHI, canc.

Estratto. 1926

Mediante pubblico contratto del dì 13 luglio 1869, rogato dal notaro Alessandro Morelli, da registrarsi nel tempo prescritto dalla legge, la comunità di Firenze ha proceduto col signor cav. Francesco del fu cav. Luigi Borghini, possidente domiciliato in Firenze, alla liquidazione delle indennità a quest'ultimo dovute a causa dei lavori che si eseguiscono di fronte alla sua villa con giardino detta le Rondini e posta lungo lo stradone circondario fra le Porte a Pinti e S. Gallo.

Detta indennità è stata stabilita, tutto compreso, nella somma di lire 2600, e dovrà essere pagata al signor cav. Borghini suddetto decorsi che siano trenta giorni da quello in cui sarà inserito il presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti di che all'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Li 16 luglio 1869.

ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Bando.

Il sottoscritto cancelliere rende pubblicamente noto che Giovanni del fu Pasquale Sardi, domiciliato a Marciano Marino, ha in questo stesso giorno renunziato alla eredità relitta dal defunto Pasquale Sardi di lui padre, morto in Marciana Castello il dì 18 febbraio 1869, e ciò per gli effetti voluti dagli articoli 944 e 945 del Codice civile italiano, non volendo risentire nè utile ne danno dall'eredità medesima.

Dalla cancelleria della pretura di Marciana Marina.

Li 15 luglio 1869.

1921 RAFFAELLO MAGNANI, canc.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

COMMISSARIATO GENERALE DELLE STRADE FERRATE

Lavori della Ferrovia Ligure

Dovendosi in applicazione dell'articolo 341 della vigente legge sulle opere pubbliche procedere all'esecuzione dei lavori che rimangono a farsi per condurre a compimento la ferrovia del litorale ligure nella riviera di Ponente, e per affrettare l'apertura delle grandi gallerie nel ramo di Levante, assieme a quella per la traversata di Genova, si porta a pubblica notizia che si riceveranno dalla Direzione tecnica dei lavori stabilita in Genova (via Goito, n. 10) offerte private per i relativi appalti.

Gli appalti sono concessi a misura in base dei prezzi inserti nell'elenco annesso a ciascun progetto per ogni categoria di lavoro, e sotto le condizioni risultanti dai rispettivi capitolati, dal presente avviso, e dagli altri documenti che faranno parte integrale del contratto, e che saranno indicati nell'atto di offerta da redigersi nei termini della sottomissione che accompagna i progetti medesimi.

Lavori da appaltarsi:

1° Tronco nella linea di Ponente compreso fra Santo Stefano al Mare ed il confine francese al torrente di S. Luigi, rilevante a . . . . L. 7,250,000

2° Galleria del Mesco nella riviera di Levanto, ossia tratta di ferrovia compresa fra il torrente Ghiaro presso Levanto, e la strada di Monterosso, per. . . . . . » 4,300,000

3° Galleria del Biassa id. (1ª parte), cioè tratta compresa fra la Galleria Serra e lo incontro dell'attacco della galleria di Biassa procedente dal pozzo n. 1, per circa . . . . . » 2,008,000

4° Galleria del Biassa id. (2ª parte), cioè tratta compresa fra l'incontro suindicato e quello dell'attacco procedente dall'imbocco di Levante compreso il compimento del pozzo n. 1 e l'esecuzione del cunicolo trasversale fra il detto pozzo e la galleria propriamente detta, per circa. . . . . » 1,720,000

5° Traversata di Genova ossia galleria di congiungimento della stazione del Principe colla nuova stazione delle Brignole . . . » 3,800,000

I documenti che costituiscono i progetti sovra indicati, ad eccezione di quello relativo alla tratta tra Santo Stefano ed il confine francese, saranno ostensibili a chiunque intenda di prenderne cognizione presso questo Ministero e presso la sopracitata Direzione tecnica dei lavori dalle ore 10 ant. alle ore 4 pomeridiane di ciascun giorno a partire dal 20 del corrente luglio; quelli invece che riguardano il progetto da S. Stefano al confine francese, lo saranno dal giorno 10 del successivo agosto.

Le offerte per gli appalti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 saranno ricevute dal 1° agosto alle ore 12 meridiane del giorno 10 del mese medesimo; quelle relative all'appalto di cui al n. 1° saranno ricevute dal giorno 25 agosto alle ore 12 meridiane del giorno 31 dello stesso mese.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti dovranno all'atto della offerta dimostrare di aver fatto nella cassa dell'Amministrazione dello Stato il deposito interinale in contanti, biglietti di banca od effetti pubblici al corso del giorno di L. 337,000 per il tronco da Santo Stefano al confine francese; di L. 200,000 per la galleria del Mesco; di lire 85,000 per la galleria del Biassa (1ª parte); di lire 100,000 per la stessa galleria (2ª parte); e di lire 175,000 per la galleria di Genova.

I depositi fatti dai concorrenti di cui non saranno accettate le offerte, verranno tosto restituiti, ritenendo quello dei deliberatari in conto del deposito cauzionale che i medesimi dovranno fare a guarentigia del pieno adempimento degli obblighi del contratto.

Le offerte saranno dalla Direzione tecnica dei lavori aperte appena scaduto il termine precedentemente assegnato per la presentazione, e verranno nel giorno successivo trasmesse al Ministero. Il Ministero, entro otto giorni successivi alla scadenza predetta, dichiarerà qual sia l'offerta che avrà accettato, ed inviterà il titolare a compiere il deposito di cauzione per l'atto definitivo.

Il tempo accordato per la ultimazione dei lavori resta fissato per il tronco da Santo Stefano al mare al confine francese al 30 agosto 1871; per la traversata di Genova al 30 dicembre 1872; e per le altre gallerie al 31 luglio 1873, dichiarando con ciò derogato quanto in proposito venne prescritto nei relativi capitolati.

Per le gallerie del Mesco, di Biassa e di Genova le liquidazioni per i pagamenti di abbuonamento si faranno mensilmente in base alla quantità dei lavori eseguiti sotto deduzione del ribasso e delle ritenute per guarentigia a senso del capitolato. L'Amministrazione si riserva il diritto di preferire, a parità di ribasso, per la deliberazione dell'appalto dei suddetti lavori le proposte di quegli offerenti che sieno disposti ad accettare per la metà di ciascuna delle rate suddette ordini di pagamento alla scadenza non minore di anni tre dalla loro data coll'interesse del 7 per 100. Per il tronco da Santo Stefano al confine francese i pagamenti d'abbuonconto, calcolati come sopra, si faranno in biglietti di banca per la metà delle risultanze ottenute e per l'altra metà con ordini di pagamento alla scadenza di due anni fruttanti lo interesse del 7 per 100 all'anno.

Tutte le spese relative all'asta ed alla stipulazione del contratto, non che quella di bollo e di registro per quel numero di copie che sarà richiesto dai vigenti regolamenti, sono a carico degli assuntori.

Le contestazioni che potessero insorgere tra il Governo e gli appaltatori in ordine allo eseguimento dei relativi contratti saranno definite dai tribunali ordinarii. 1929

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione Generale del Tesoro.

Conformemente al disposto dell'articolo 429 e seguenti del regolamento sulla contabilità generale dello Stato e sul servizio delle Tesorerie, stato approvato con regio decreto del 25 novembre 1866, n. 3381,

Si notifica che il sig Giovanetti Paolo ha dichiarato d'avere smarrito gli infradescritti buoni del Tesoro all'ordine, ed ha fatto istanza perchè, previe le formalità prescritte dalle leggi, sia a suo tempo disposto il rimborso in suo favore del capitale e dei frutti portati dagli stessi buoni.

Si avverte chiunque possa avervi interesse che, trascorsi mesi sei dopo la presente pubblicazione senza che venga presentata opposizione a questo Ministero, si procederà al rilascio del decreto voluto dall'articolo 440 del suddetto regolamento col quale ne verrà ordinato il pagamento.

Descrizione dei Buoni.

Serie	Numero	Data	SOMMA		Nome e Cognome della persona in di cui capo fu girato il Buono	Data della scadenza	Tesoreria dalla quale deve essere effettuato il pagamento
			Capitale	Interessi			
A	8825	1868 6 agosto	500	30	Giovanetti Paolo	1869 20 ottob.	Pavia
B	12638	»	1000	60	I 1.	»	»
C	12777	»	2000	120	I f.	»	»

Firenze, addì 16 luglio 1869.

Pel Direttore Generale del Tesoro P. SCOTTI.

1910

Estratto. 1923

Il signor cav. Guglielmo Mori-Ubaldini conte Degli Alberti del signor cavaliere priore Mario Mori-Ubaldini conte Degli Alberti, possidente domiciliato in Firenze, al seguito di espropriazione per pubblica utilità in ordine al Regio decreto del dì 19 settembre 1866 per il piano regolatore di ampliamento della città di Firenze, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze con pubblico contratto del dì 13 luglio 1869, rogato dal notaro Alessandro Morelli residente a Firenze, e da registrarsi entro l'epoca prescritta dalla legge, gli appresso beni:

Un appezzamento di terreno nudo con muro a vela sottoposto alle massime piene del fiume Arno e recinto lungo la via provinciale Aretina con muro a difesa delle massime piene del fiume.

Altro appezzamento di terreno nudo recinto con muro a retta lungo la ripa d'Arno, difeso similmente lungo la via provinciale Aretina e diviso con altro muro a vela dal fondo del confinante Motet; quali immobili posti nel popolo di S. M. a Ricorboli sono rappresentati al catasto del comune di Firenze (già Bagno a Ripoli) in sez. A dalle particelle 1568 e 1587 per intiero, e dalla particella 1588 in parte, articoli di stima 1232, 1255 e 1256, a cui confinano: 1° a mezzogiorno, strada provinciale Aretina mediante muro a difesa; 2° a ponente, fosso di Gamberaja; 3° a tramontana, fiume Arno; 4° a levante, Motet muro mediante; 5°, 6° e 7° a mezzogiorno, levante e tramontana, Moriubaldini Alberti con residui del terreno che non cedono in espropriazione, ed 8° Motet muro mediante, salvo se altri ecc.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo concordato di lire 5406 29 che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al cinque per cento dal dì 5 gennaio 1869 al signor conte Moriubaldini Alberti, salva la prova della libertà degli immobili espropriati, decorsi che sieno trenta giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Li 16 luglio 1869.

ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Estratto. 1924

Il signor Federigo del fu Carlo Bucciolini, possidente domiciliato in Firenze, al seguito di espropriazione per pubblica utilità, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze con pubblico contratto del dì tredici luglio 1869, rogato dal notaro Alessandro Morelli, residente a Firenze, e da registrarsi entro l'epoca prescritta dalla legge gli appresso beni:

Un appezzamento di terreno posto nelle vicinanze del Monte alle Croci, dell'estensione complessiva di metri quadri 2066, denominato il Campo della Buca, destinato ad usi colonici, confinato: 1° Strada del Monte alle Croci; 2° Giorgi Cesare, oggi comunità di Firenze; 3° Redditi Giovanni e Adamo; 4° Mattani Baldassarre, salvo se altri, ecc., e rappresentato al catasto del comune di Firenze (già Bagno a Ripoli) in sezione A dalla particella di num. 1246, sotto l'articolo di stima 921, con rendita imponibile di lire italiane 15, 87.

La cessione suddetta, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo concordato di lire 3995 25 che dovrà essere pagato dalla comunità di Firenze insieme coi frutti al cinque per cento dal dì 28 ottobre 1868 per lire 1770 31 e dal di 15 giugno prossimo passato per L. 2224 94, al signor Federigo del fu Carlo Bucciolini, salva la prova della libertà del fondo espropriato, decorsi che siano trenta giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti di che nell'articolo 54 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Li 16 luglio 1869.

ALESSANDRO MORELLI, notaro.

Accettazione d'eredità con benefizio d'inventario.

Il dì 8 luglio 1869 la signora Laura del fu Luigi Grazzini vedova di Luigi Gattai, domiciliata in Firenze, come madre e legittima rappresentante dei minorenni Arturo ed Elvira figli suoi e del predetto Gattai, fece nella cancelleria della pretura del quartiere Santa Maria Novella di Firenze dichiarazione di accettare con benefizio di legge e d'inventario la eredità relitta dal medesimo fu Luigi Gattai, morto intestato il dì 14 giugno 1869. E ciò nell'interesse dei detti minorenni, ed in conformità del disposto dal Codice civile.

Dalla cancelleria della pretura suddetta.

Li 16 luglio 1869.

1917 Avv. E CUCCHI, canc.

Domanda di nomina di perito.

Il signor Gio. Battista Paoletti, negoziante domiciliato a Prato, con atto del dì 16 luglio 1869 ha domandato al presidente del tribunale civile di Firenze la nomina di un perito che proceda alla stima di una casa posta fuori la Porta Pistoiese a Prato, di due case con orto e annessi poste a San Pietro a Joloni, comunità di Prato; di altra casa e quattro appezzamenti di terra coltivata posti nel suddetto popolo di Jolo, beni tutti spettanti a Pietro del fu Vincenzio Morganti, e ciò per l'effetto di farne la vendita al pubblico incanto, e onde conseguir pagamento del suo credito di lire cinquemila duecento novantadue e frutti a forma del p ecetto a trenta giorni del dì 23 novembre 1868.

Firenze, li 17 luglio 1869.

1918 Dott. LUIGI LUTI.

Estratto. 1925

L'onorevole signor conte Giovanni Battista del fu conte Giuseppe Castellani, possidente e deputato al Parlamento nazionale, domiciliato alla Casalta in Val di Chiana, al seguito di espropriazione per pubblica utilità in ordine al Regio decreto del dì diciotto agosto mille ottocento sessantasei approvativo il piano regolatore edilizio della città di Firenze, ha ceduto, trasferito e venduto alla comunità di Firenze con pubblico contratto del dì tredici luglio mille ottocento sessantanove, rogato dal notaro Alessandro Morelli residente a Firenze e da registrarsi entro l'epoca prescritta dalla legge, uno stabile posto in via dei Bardi al numero 62, confinato: 1° da via dei Bardi; 2° da Fiorentina Accademia e Società Colombaria e Gallizioli Enrico di Filippo; 3° da fiume Arno; 4° da proprietà già Vettori, oggi comune di Firenze, rappresentato al catasto di detto comune in sezione C dalla particella 1542, articolo di stima 892, e con la rendita imponibile di toscane lire 1590 46, pari ad italiane lire 1335 94.

La detta cessione, rilascio *et quatenus* vendita e respettiva compra è stata fatta per il prezzo concordato di lire duecentomila che dovrà esser pagato dalla comunità di Firenze insieme ai frutti al cinque per cento dal dì 13 luglio 1869 al signor conte G. B. Castellani in diverse rate, la prima delle quali di lire cinquantamila, salva la prova della libertà dell'immobile espropriato, decorsi che siano trenta giorni da quello della inserzione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* per i fini ed effetti voluti dall'art. 54 della legge 25 giugno 1865, num. 2359.

Li sedici luglio 1869.

ALESSANDRO MORELLI, notaio.

Renunzia d'eredità.

Il dì 12 luglio 1869 il signor Carlo del fu Giuseppe Gattai, domiciliato in Firenze, d'anni 48, tanto in proprio e nel suo interesse quanto nell'interesse e come mandatario di suo fratello Oreste Gattai, capocomputista alla dogana di Livorno, ivi domiciliato, in ordine a mandato speciale di questi de' 23 giugno 1869, recognito Morgantini, dichiarò con atto ricevuto nella cancelleria della pretura del quartiere Santa Maria Novella di Firenze di rinunziare assolutamente per tutti gli effetti di che nel Codice civile alla eredità relitta dal loro comune genitore Giuseppe Gattai predetto, morto intestato in Firenze il dì 21 maggio 1869.

Dalla cancelleria della pretura suddetta li 16 luglio 1869.

1916 Avv. E CUCCHI, canc.

Avviso in fallimento.

Nel giorno 1° settembre p. v., ore 10 ant., e davanti al signor giudice delegato avv. Paolo Niccolai nella sala delle udienze civili del tribunale di Pistoia, avrà luogo la verifica dei crediti nel fallimento dei fratelli Domenico ed Annibale Tannioli domiciliati alla Vergine, comune di Porta Carratica.

Tanto si rende noto al pubblico per gli effetti di cui all'art. 601 del Codice di commercio.

Dalla cancelleria del tribunale.

Pistoia, li 15 luglio 1869.

1920 A. ORTALLI, canc.

Avviso. 1931

Angiolo di Giuseppe Sraffa, negoziante domiciliato in Pisa, a tutti gli effetti di ragione e a forma delle veglianti leggi, dichiara e protesta che nessuna persona appartenente alla sua famiglia o estranea alla medesima ha facoltà di contrarre o firmare in suo nome obbligazioni di nessuna specie, nemmeno per acquisti di mercanzie, nè di esigere pagamenti o di eseguirli, meno che sia munito di mandato autentico che abbia data da oggi o data susseguente al presente giorno da presentarsi a richiesta di qualunque persona sia per contrattare con il suddetto.

Pisa, 17 luglio 1869.

Informazioni per assenza.

(2ª *pubblicazione*)

Sul ricorso di Maria Lagomarsino del fu Simone, moglie di Andrea Ghiggino, residente alla Pieve di Sori, comune di detto nome, ammessa al beneficio del gratuito patrocinio con decreto del 1° aprile 1869, il tribunale civile di questa città con decreto 23 detto aprile mandò assumersi informazioni sull'assenza di detto Andrea Ghiggino fu Giacomo, e del comune figlio Federico Ghiggino, ambidue nativi di detto luogo di Pieve di Sori, ed emigrati per l'America da oltre dieci anni.

Genova, 14 luglio 1869.

1933 L CARBONE, proc.

FIRENZE - Tip. EREDI BOTTA.